



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LA TOSCANA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Angelo Bax

FIRENZE, 17 FEBBRAIO 2023



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LA TOSCANA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Angelo Bax

FIRENZE, 17 FEBBRAIO 2023



CORTE DEI CONTI

- **RELAZIONE**

- **RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA SULLA GIUSTIZIA CONTABILE**

- **TABELLE**

RELAZIONE

- **PREMESSE E RINGRAZIAMENTI**
- **I PROFILI NORMATIVI: LE NOVITÀ E LE QUESTIONI DEL 2022**
- **L'ATTIVITA'**
- **LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI**
- **CONCLUSIONI**

PREMESSE E RINGRAZIAMENTI

Un cordiale benvenuto a tutti i presenti.

Ringrazio le Autorità civili, militari e religiose, i colleghi delle altre Magistrature, i rappresentanti delle Avvocature, il personale amministrativo ed i colleghi della Sezione.

Il mio saluto va anche al Procuratore regionale recentemente insediatosi, ed a cui auguro buon lavoro.

Sento di dovere un particolare ringraziamento al nuovo Prefetto che ci ha consentito di svolgere questa cerimonia nel salone di Carlo VIII nello splendido Palazzo Medici Riccardi, sede della Prefettura di Firenze.

Ringrazio la Collega presidente della Sezione del Controllo per la sua partecipazione ed analogo ringraziamento va al rappresentante del Consiglio di Presidenza ed al rappresentante della Associazione magistrati della Corte dei conti.

La inaugurazione dell'anno giudiziario della Sezione che rappresento ritorna in presenza, dopo la celebrazione per ben tre anni "da remoto" e questo rende davvero felici.

Tuttavia, il contesto in cui viviamo è davvero difficile.

Il conflitto in corso tra la Federazione russa e la Ucraina, nel cuore dell'Europa, ha causato un numero altissimo di morti e distruzioni, con cumuli di rovine laddove prima vi erano case, scuole ed ospedali, determinando un senso di smarrimento ed impotenza cui, a volte, sembra non si riesca a far fronte dagli organismi internazionali, incapaci di attivare soluzioni diplomatiche idonee a porre freno ad una *escalation* molto pericolosa.

Dobbiamo sperare che il 2023 sia l'anno in cui vi sia la fine delle ostilità e del silenzio delle armi.

Accanto alla guerra in corso esiste una rilevante crescita di tensioni geopolitiche che allarmano non poco e conseguenza di fenomeni globali difficili da governare (pandemia, cambiamenti climatici e fenomeni migratori, crisi energetica ed alimentare).

La complessità dei problemi e la necessità dell'assunzione di responsabilità per ognuno costituiscono due fondamentali principi richiamati dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno.

Declinando i detti principi nell'attività di ogni giudice, ciò significa garantire un giusto processo in tempi ragionevoli, pur affrontando le difficoltà (a volta davvero rilevanti) dei problemi derivanti dalle carenze dell'organico ma anche dalla mancanza di stabilità della legislazione che rende difficili le decisioni giudiziarie e rischia di non consentire la formazione di una giurisprudenza costante e consolidata, mettendo in discussione quella che viene definita la certezza del diritto.

Mi si permetta una bella citazione di un poeta, prima ancora che eccellente musicista e cantante, Leonard Cohen, che ha affermato: "*lascia che i giudici, in cuor loro, disperino della giustizia: i loro verdetti saranno più acuti*".

Nel nostro Paese le difficoltà del quotidiano derivanti dapprima dalla pandemia ed in seguito dai rischi dell'approvvigionamento energetico, con decurtazione del potere

d'acquisto per le famiglie ed i rischi di sopravvivenza per molte imprese, ha determinato la mobilitazione di ingenti risorse, dapprima con il Piano di Ripresa e Resilienza- dalla cui efficiente attuazione potrà derivare un importante impulso per l'economia- ed in seguito ha mobilitato risorse per ridurre i costi energetici.

Lo sviluppo del Paese, come ha messo in luce il Presidente della Repubblica, richiamando la Costituzione che celebra i suoi settantacinque anni, deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione, senza distinzioni (art. 3 Cost.) e le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi sanitari tra i diversi territori del Paese feriscono il diritto all' uguaglianza.

I PROFILI NORMATIVI: LE NOVITÀ E LE QUESTIONI DEL 2022

La Carta costituzionale è stata modificata a seguito delle innovazioni introdotte dagli artt. 9, 41 e 119 in armonia con una *“etica della responsabilità, anche ambientale e solidarietà nei confronti delle future generazioni, unitamente ad obiettivi di sviluppo sostenibile e di coesione economica, sociale e territoriale”* (pagg. 5 e 6 dell’intervento del Presidente della Corte dei conti nella Cerimonia di Inaugurazione dell’anno giudiziario 2023).

Si farà riferimento, nella relazione, a qualche recente innovazione normativa.

L’Istituto è in una fase di transizione sotto il profilo ordinamentale e funzionale.

In ordine al primo profilo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha comportato una modifica rilevante delle funzioni del controllo. Tutte le Sezioni Centrali e le Sezioni Regionali sono impegnate sui controlli, le verifiche e le analisi dei provvedimenti di attuazione del piano.

1. Per l’attività giurisdizionale va dedicata attenzione, in riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, alla disposizione dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020, modificata dal d.l. n. 77/2021 che limita – sino al 30 giugno 2023, salvo ulteriori proroghe – la responsabilità erariale ai casi di dolo (per l’accertamento del quale il primo comma dell’art. 21 richiede la prova della consapevolezza dell’evento dannoso), nonché alle omissioni gravemente colpose.

La deroga in tema di responsabilità amministrativa rispetto al normale regime non è stata considerata censurabile per disparità di trattamento, in quanto volta a *“stimolare la ripresa economica dopo la grave crisi causata dalla pandemia Covid 19 con un intervento straordinario e volto a soddisfare esigenze contingenti e temporanee”* (C. Conti, Sez. II n. 446/2022).

Quanto al termine di esordio di applicazione della norma e dell’applicazione della regola sulla prova del dolo, è stata ritenuta l’inapplicabilità della normativa alle condotte antecedenti al 16 luglio 2020, data di entrata in vigore della disposizione.

La prescrizione normativa, introdotta dalla regola probatoria di cui all’art. 21, c. 1, si differenzia dal primo periodo dell’art. 1, c. 1, della l. 14 gennaio 1994 n. 20, che prevede per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la responsabilità amministrativa per danno erariale *“limitata ai fatti ed alle omissioni con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”*.

La disciplina transitoria di cui all’art. 21 d.l. n. 76 del 2020 prevede, come oggetto, della rappresentazione e volizione non *“l’evento dannoso”* ma la *“produzione del danno”*, disegnando la opportunità di un raccordo tra la norma probatoria generale (art. 1, c. 1, l. n. 20 del 1994) e la disciplina transitoria.

Nella medesima prescrizione normativa (*“produzione del danno”*) si sono allineate altre misure urgenti.

In particolare, ci si riferisce all'art. 31 *ter* del d.l. 21 marzo 2022 n. 21 - misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina - come convertito in legge 20 maggio 2022 n. 51, ed all'art. 13 del d.l. 17 maggio 2022 n. 50 - misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

In linea generale, indipendentemente dalla opzione interpretativa, va ricordato che i mezzi di ricerca della prova, i mezzi di prova, le regole probatorie e le regole di giudizio del processo contabile sono ispirati al processo civile.

Infine, occorre rimarcare che nella tutela degli interessi finanziari della UE, con riferimento alle somme del PNRR, l'art. 8 del Regolamento n. 241 del 2021 rinvia alla normativa generale del Regolamento finanziario della UE che prevede la responsabilità degli agenti finanziari tenuti a risarcire il danno alle condizioni dello statuto (art. 92 reg. finanziario UE); il riferimento è all'art. 22 dello Statuto dei funzionari UE, che disciplina la responsabilità del funzionario per "*colpa personale grave da lui commessa o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni*", creando una distonia con la normativa interna.

La scelta sarà del legislatore, che potrebbe rendere sistemica la limitazione al dolo o, più auspicabilmente, al fine di evitare esenzioni di responsabilità per coloro che hanno cagionato danni all'Erario, potrà adottare come parametro di riferimento alcune norme contenute nel d.lgs. n. 149 del 2022 (art. 8, c. 1) - attuazione della legge delega 26 novembre 2021 n. 206 la quale ha introdotto numerose novità in materia di esecuzione forzata - che perimetrano l'elemento soggettivo della colpa grave ("*negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o del travisamento dei fatti*").

Ulteriore ausilio potrebbe derivare dallo schema del nuovo codice dei contratti pubblici nel testo trasmesso alla Camera il 9 gennaio 2023 il quale afferma che:

a) *il principio del risultato* (che costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità) *costituisce criterio prioritario per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche* (art. 1, c. 4);

b) *nell'ambito delle attività svolte (nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti), "ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze ed in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento ad indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti."* (art. 2 c. 3).

In siffatto modo, si delineano i contenuti e l'ambito di operatività allineandoli a quelli delle altre figure di responsabilità professionale già previste dall'ordinamento (artt. 1710,1768,2236 e 2392 c.c.)

2. In sede di **controllo** l'art. 5, cc. 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 (testo unico sulle società pubbliche, come modificato dall'art.11, c. 1, lett. a) l. n. 118/2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto che **le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti** (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21 *bis* l. n. 287/1990) **gli atti deliberativi di costituzione di una società o di una acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta)**. Il magistrato contabile è chiamato a deliberare con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (tracciandone i confini, la natura ed il contenuto): l'ambito oggettivo di applicazione, secondo le SS.RR. (delib. n. 19/2022), esclude dal controllo, non imponendone la trasmissione alla Corte dei conti, le operazioni deliberate dall'ente pubblico successivamente all'assunzione della posizione di socio (es. sottoscrizione di aumenti di capitale, trasformazione tra tipi societari e fusione).

La finalità è quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti di diritto privato (art. 5, cc. 1 e 2 ed artt. 4, 7, e 8).

3. Novità per l'**esecuzione delle decisioni** sono state introdotte dal **d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149**.

La procedura esecutiva delle sentenze del magistrato contabile si diversifica dalle sentenze di condanna pronunciate dal giudice civile, sebbene il relativo processo esecutivo radichi la competenza del plesso giudiziario ordinario.

La disciplina del c.g.c. prevede un sistema normativo differente rispetto alle esecuzioni delle sentenze civili e amministrative (artt. 212- 216), con l'assegnazione al pubblico ministero della esclusiva titolarità delle funzioni di vigilanza e di monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze di condanna (213) e lo svolgimento dell'attività esecutiva dell'amministrazione danneggiata (214) per il recupero del credito erariale, sia in via amministrativa (art. 215), sia mediante esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario (art. 216).

Una prima modifica era stata introdotta dal cd. primo correttivo al codice contabile, il d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, nel capo relativo alle esecuzioni delle sentenze di condanna; nello specifico, con gli artt. 90 e 91, erano state introdotte variazioni o sostituzioni all'art. 212 (titolo esecutivo) e all' art. 214 (attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato).

A seguito della legge delega 26 novembre 2021 n. 206 è stata affidata al Governo la delega *"per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"*.

In attuazione della detta delega è stato adottato il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, con cui sono state introdotte innovazioni in materia di esecuzione forzata e, per i

riflessi sul procedimento di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, la sostituzione dell'*iter* di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (il regime transitorio delle modifiche è normato dall'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 che prevede ambiti operativi e temporali con una generale decorrenza dal 30 giugno 2023). La modifica si pone in linea con la riforma generale del Codice di procedura civile, dove sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l'apposizione della formula esecutiva.

L'art. 26 del d.lgs. n. 149/2022, modificando l'art. 212 del c.g.c., ha previsto che *“le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva di condanna emessa ai sensi dell'art. 132, comma 3, (rito monitorio), ed i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 134, comma 4 (giudizio per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie), formati in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori. Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale”*.

È venuta meno, pertanto – analogamente a quanto previsto nel codice di procedura civile con l'abrogazione espressa dell'art. 476 c.p.c. – la restrittiva disciplina del rilascio di ulteriori copie con formula esecutiva, siccome prevista dall'originario art. 212, c. 4, c.g.c.. Di particolare rilievo, in merito, la norma prevista dall'art. 8, e sopra richiamata, che positivizza il contenuto della colpa grave in tema di responsabilità contabile in armonia con quanto previsto dalla legge delega 26 novembre 2021 n. 206 (art. 1, c. 4, lett. g).

De *iure condendo*, sul proposito di realizzare rilevanti riforme ordinamentali ed in particolare di rivedere assetto e competenze della magistratura, non può non condividersi quanto affermato qualche giorno fa dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023. Si auspica, quindi, l'introduzione di riforme realizzate insieme alle componenti rappresentative di magistrati ed avvocati, con la creazione di tavoli di confronto per un'armonica realizzazione del processo di riforma.

L'ATTIVITÀ

L'Istituto della Corte dei conti, titolare della duplice funzione del controllo e della giurisdizione, ha subito una fase di transizione ed il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha determinato una modifica delle funzioni di controllo.

In questa sede, visto il previsto autorevole intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo, mi limiterò, senza invasioni di campo, a proporre alcune minime considerazioni.

Tutte le Sezioni centrali e regionali sono impegnate sui controlli, le verifiche, le analisi dei provvedimenti di attuazione del Piano. Inoltre, è stato istituito il *Collegio del controllo concomitante* che, tra l'altro, si occupa dell'analisi e della verifica dello stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano (art. 7, c. 7, d.l. n. 77/2021).

Nel corso del 2022, le SS.RR. in sede di controllo hanno redatto, in accordo con le linee programmatiche per tale annualità, la prima Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sul Piano Nazionale Complementare (PNC) (delib. 4/2022), mentre una memoria parlamentare è stata preparata nell'ambito del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

In sede di **controllo preventivo** (con delib. n. SCCLEG/1/2022/PREV), è stata riconosciuta la competenza della Sezione di controllo preventivo di legittimità ad esaminare gli atti di approvazione dei contratti adottati a valere su risorse del PNRR, pur già efficaci, in conformità alle esigenze di celerità e snellimento delle procedure ispiratrici del d.l. 31 maggio 2001 n. 77.

Il **controllo sulla gestione** che, come noto, accerta ritardi ed anomalie nell'azione amministrativa e consente al controllato l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le disfunzioni rilevate, utilizzando un maggiore impiego dei controlli esterni fondati sulla verifica dei controlli gestionali, durante il 2022 ha scrutinato lo stato di avanzamento di alcuni investimenti (nel numero di 31) aventi scadenze (cd. *milestone* (traguardi) e *target* (obiettivi) nel 2021 e 2022) in cinque delle sei missioni previste dal PNRR, con l'accertamento del sostanziale raggiungimento degli obiettivi. Nel febbraio 2022 è divenuto operativo il **Collegio del controllo concomitante**, previsto dall'art. 22, c. 1, d.l. n. 76/2020 ed istituito dal Consiglio di presidenza presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. Il detto Collegio, nell'inquadrare le proprie funzioni (delib. n. 1 /2022 e 12/2022) ha evidenziato come il controllo concomitante sia finalizzato ad esaminare *in itinere* l'efficienza gestionale di piani, programmi e progetti, indirizzando le amministrazioni attuatrici verso percorsi virtuosi.

La Sezione controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nelle attività connesse al PNRR, siccome declinate dall'art. 7, c. 7, d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021, nell'ambito della verifica degli esiti della gestione, anche in corso di gestione, ha fornito il proprio contributo di analisi e controllo gestionale nei confronti di quegli enti controllati che sono o saranno destinatari dei finanziamenti (det. 8 febbraio 2022 n. 17),

statuendo che non rileva, in merito all'ambito soggettivo, la natura giuridica di un ente ma l'essere destinatari di contributi pubblici ordinari incidenti, sia pure indirettamente sul bilancio statale.

Anche la **Sezione delle Autonomie**, le cui attività sono di "Referto al Parlamento" e di "Coordinamento" con interpretazioni e linee di indirizzo destinate agli enti territoriali ed alle Sezioni regionali, ha fornito per il 2022 (delib. n. 13/2022/INPR e n. 18/2022/INPR) indicazioni in materia di controlli sull'attuazione del PNRR, in particolare strumenti di coordinamento delle funzioni di controllo volte a scongiurare una possibile dispersione delle linee di indirizzo con lo sviluppo di specifici indicatori ed evidenziando il ruolo svolto dagli enti territoriali nell'attuazione del PNRR.

Un quadro dell'**attività della Sezione giurisdizionale della Regione Toscana** è reso nella rassegna giurisprudenziale contenuta nella seconda parte della Relazione, in cui, oltre alla attività di massimazione, si sono segnalati i passaggi significativi di qualche sentenza particolarmente rappresentativa degli orientamenti della Sezione.

Nella medesima rassegna si è cercato di dare anche un quadro delle più significative pronunce della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di giustizia contabile.

In particolare, nell'ambito dell'unità non organica ma soltanto funzionale della giurisdizione in un sistema, quale quello italiano, caratterizzato da più giurisdizioni ("assetto pluralistico delle giurisdizioni"), si è affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale e la garanzia del giudice naturale esigono la "*massima certezza quanto alla individuazione del giudice legittimato a conoscere la controversia relativamente alla quale si chiede tutela*" (Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022 della Corte Suprema di Cassazione p. 244). In tale assetto, ha affermato il Giudice regolatore della giurisdizione, un punto fermo è costituito dal ruolo di garanzia dell'uso corretto delle risorse pubbliche, svolto dalla Corte dei conti.

La "missione" assegnata alla Corte dei conti di tutela delle risorse pubbliche nazionali, con l'impiego delle medesime secondo i principi costituzionali di legalità e buona amministrazione, si è arricchita, a seguito del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con la tutela degli interessi euro-unitari.

Il Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (art. 325) prevede, in merito, un elevato livello di tutela delle risorse unionali assicurato dalla Corte dei conti.

Emergono, infine, nuove ipotesi di danno all'Erario. Ci si riferisce alle fattispecie di danno connesse alle recenti misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese (reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019) ma anche i decreti Cura Italia, Liquidità, Sostegno del comparto sanitario, nonché del tessuto sociale e produttivo, decreto Agosto, decreto Ristori, decreto Imprese, Lavoro, Giovani e Salute, ed infine "Sostegni ter", Aiuti bis, ter quater (

intervento del Procuratore generale della Corte dei conti in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023).

Per le controversie trattate da questa Sezione, mentre rinvio alla rassegna di giurisprudenza contenuta nella relazione, pare opportuno segnalare le seguenti decisioni che hanno ad oggetto:

- il raccordo tra giurisdizioni ed i limiti di utilizzabilità nel processo amministrativo-contabile degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (sent. n. 344/2022 e n. 231/2022);
- il rapporto tra invito a dedurre ed atto di citazione al fine di una rituale proposizione della domanda di responsabilità amministrativa e l'applicazione, nella specie, del principio della ragione più liquida (sent. n. 301/2022);
- la ingiustificata assenza in servizio di un pubblico dipendente (n. 4/2022);
- la condanna di un dipendente che, con artifici e raggiri, ha avuto accesso alla ZTL per ragioni sanitarie senza averne i requisiti con accesso abusivo al sistema informatico e relativo danno alle finanze del Comune (440/2022);
- la condanna di un gestore di una struttura alberghiera per omesso riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno (sent. n. 248/2022 e n.367/2022);
- l'appropriazione di denaro di un ente e la illegittima percezione di assegni bancari (sent. n. 228/2022 e n. 192/2022);
- la percezione illecita di utilità del direttore dei lavori in procedura di affidamento (sent. n. 209/2022);
- il recupero urbanistico di un'area abusiva ed il presunto danno erariale derivante dalla mancata acquisizione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (sent. n. 298/2022);
- gli obblighi del medico in *intramoenia* ed il danno derivante da illegittima prescrizione di farmaci soggetti a ricetta limitativa (sent. n. 300/2022 e n. 344/2022);
- lo svolgimento di attività non autorizzate per i pubblici dipendenti con violazione dell'art. 53, c. 7, del d.lgs. n. 165/2001 (sent. n. 218/2022);

- il danno indiretto da responsabilità medica con analisi del nesso di causalità, della colpa grave del sanitario e della responsabilità da *equipe* (sent. n. 309/2022);
- la esposizione ad amianto e relativa maggiorazione contributiva (n. 389/2022);
- l'indebito pensionistico (sent. n. 324/2022, n. 111/2022, n. 372/2022);
- i rapporti tra i benefici a favore delle vittime della criminalità organizzata ed i benefici a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici (sent. n. 373/2022);
- l'“arrotondamento” del servizio reso ed il computo del requisito minimo per l'applicazione del sistema retributivo di calcolo pensionistico (sent. n. 357/2022);
- il cumulo dei periodi assicurativi (sent. n. 103/2022);
- la pubblicazione della sentenza e la tutela di dati sensibili (sent. n. 430/2022).

Sono stati adottati, in materia di responsabilità amministrativa, decreti (n. 13) in tema di rito abbreviato, mentre diverse sentenze in materia pensionistica hanno definito il giudizio per cessazione della materia del contendere, in applicazione di decisioni delle Sezioni Riunite, con riferimento all'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di godimento di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 (sent. n. 265/2022 ed altre).

Numerose sentenze in tema di conti giudiziali hanno dichiarato l'improcedibilità del giudizio in conseguenza della corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell'ente, gravando l'obbligo su chi materialmente esercita i diritti di azionista nelle società partecipate (sent. n. 420/2022 e n. 349/2022).

L'attività della Sezione nell'anno 2022 è sintetizzata nella tabella sinottica, a pag. I della sezione "tabelle" della relazione, che mette a confronto l'attività svolta annualmente da questo ufficio giudiziario nell'ultimo quinquennio.

LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

L'Istituto della Corte dei conti ha avuto un progressivo potenziamento delle funzioni proprie ed una valorizzazione dei margini di autonomia - organizzativo/finanziaria con il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità (Rac) e di cui nella legge di bilancio del 2023 (l.n. 197/2022).

La Corte ha continuato a rafforzare il proprio organico di magistratura ed amministrativo sia quantitativamente che qualitativamente, ed ha sviluppato le funzionalità informatiche in uso all'Istituto anche per le incombenze cui è tenuta per il complesso contesto europeo (implementazione del PNRR e Piano Energia e Clima - PNIEC).

Nel personale di magistratura, a fronte di n. 636 unità previste di diritto, risultano in servizio 477 magistrati, con una scopertura di circa il 25% (pari a 159 magistrati).

Il piano di reclutamento del personale del detto personale è stato avviato nel 2019 e, dopo un rallentamento per l'emergenza sanitaria, è stato definito con il reclutamento di n. 64 referendari mentre è in fase di svolgimento un ulteriore concorso per l'assunzione di n. 70 magistrati. Pari rafforzamento è avvenuto con il contingente del personale dirigenziale e del personale amministrativo, con un aumento del personale dell'area terza.

Per l'attività di formazione è stata implementata la Scuola di alta formazione interna all'Istituto con "sessioni formative a distanza".

Con riferimento al **digitale**, a seguito della pubblicazione in G.U. del d.p. n. 126/2022 avente ad oggetto "ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione", sono state confezionate e pubblicate le "istruzioni tecnico - operative per lo svolgimento dei giudizi innanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione", a uso degli utenti del sistema GiuDico (giustizia digitale contabile).

È stata implementata l'integrazione del sistema GiuDico con il Sistema informativo delle irregolarità e frodi (Sidif) e con la Piattaforma Antifrode Nazionale (Piaf It) al fine di realizzare un "fascicolo reputazionale" in grado di raccogliere le informazioni delle principali banche dati nazionali.

Nuove funzionalità hanno consentito di supportare il lavoro dei magistrati, e pari supporto informatico è stato assicurato alle funzioni di controllo.

Sono state svolte attività significative per la sicurezza informatica con attivazione di sistemi di protezione per i prodotti Microsoft, tra cui gli spazi di archiviazione cloud (One drive) e gli strumenti di collaborazione (Share Point).

Nel valutare l'attività svolta dalla nostra Sezione si deve tener conto delle risorse di cui l'ufficio può disporre a partire dal numero di magistrati assegnati a questa Sezione giurisdizionale a fronte delle tabelle dell'organico di diritto del personale della magistratura che prevedono il presidente, il presidente aggiunto e 7 giudici. La Sezione nel corso

dell'anno 2022 ha lavorato con un numero variabile di magistrati (incluso il presidente): nei primi due mesi con due soli magistrati, nei successivi tre mesi con 5, nel secondo semestre con 6 magistrati. Il presidente aggiunto ha preso servizio dal 23 dicembre 2022, mentre dall'1 febbraio 2023 ha preso servizio un altro magistrato assegnato alla Sezione nella qualità di primo referendario.

Attualmente la dotazione effettiva del personale amministrativo non è adeguata alle esigenze istituzionali essendo costituita, a fronte di una tabella organica di diritto di 17 unità, da n. 11 dipendenti, per due dei quali è già previsto il collocamento a riposo nel corso del 2023, oltre a 2 dipendenti in posizione di comando (comando che scadrà, per una unità, il 31 agosto 2023, mentre per l'altra sono in corso le procedure di stabilizzazione nei ruoli).

Appare necessario rafforzare l'organico con la presenza di soggetti aventi esperienza in materia di conti giudiziali che costituiscono un punto rilevante nella valutazione dell'utilizzo del denaro pubblico e nella rendicontazione del medesimo.

L' "ufficio" del dirigente, allo stato, prevede la titolarità *ad interim* sino al 31 marzo 2023 di un dirigente in funzione aggiuntiva ed incardinato a titolo principale presso la Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna.

Il deposito delle memorie di costituzione ed atti allegati da parte dei convenuti tramite PEC ed il pagamento del bollo e dei diritti di copia con mod. F23 sta sempre più consolidandosi. È stata introdotta inoltre la possibilità, per i giudizi iscritti a ruolo, di depositare atti e documenti processuali mediante il caricamento diretto nel fascicolo digitale. I fascicoli di giudizio contengono ormai solo i principali atti in formato cartaceo, mentre gli allegati vengono conservati direttamente nel sistema informativo GiuDico.

CONCLUSIONI

Mi avvio a concludere la relazione.

Formulo innanzitutto un ringraziamento ed un apprezzamento per l'attività svolta dal Procuratore regionale e dai magistrati del suo Ufficio, per avere in ogni circostanza, con determinazione ed equilibrio, perseguito gli interessi erariali, nel rispetto delle garanzie previste per i soggetti sottoposti all'attività requirente.

Ringrazio inoltre il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze, nonché tutti gli avvocati del Foro pubblico e privato che, con serietà e professionalità hanno fornito un contributo essenziale per il corretto funzionamento del magistero di giustizia assegnato alla Corte dei conti.

Un ringraziamento sincero rivolgo alla Guardia di Finanza per l'attività svolta e la sua vocazione ed efficienza nell'esercizio delle funzioni di tutela economica finanziaria.

Esprimo, inoltre, gratitudine all'Arma dei Carabinieri per avere garantito i servizi di rappresentanza, di vigilanza, di sicurezza e di assistenza alle udienze unitamente all'attività di polizia giudiziaria, espletata in altro ambito processuale ed utilizzata nei giudizi di competenza di questa Corte.

Analogo ringraziamento rivolgo alle Forze di Polizia, tutte interessate allo svolgimento di polizia giudiziaria erariale, secondo quanto previsto dal codice di giustizia contabile.

Un sentito ringraziamento va alla Stampa, cui sarà inviata la relazione, per l'interesse dimostrato nell'aver seguito le attività svolte dalla Corte dei conti, dandone adeguata informazione ai cittadini.

Infine, un saluto a chi ha svolto l'attività nella prima parte del 2022, cioè il consigliere Andrea Luberti e la Procuratrice regionale Acheropita Rosaria Mondera, oggi trasferiti in altra sede, per l'impegno e l'elevata professionalità profusi nell'attività.

Uno speciale benvenuto ai Colleghi, insediatosi nel corso del 2022, il Pres. Leonardo Venturini, con le funzioni di Presidente Aggiunto, i consiglieri Claudio Guerrini ed Elena Papa, la referendaria Khelena Nikifarava e, nel corso del 2023, il primo ref. Alessandra Cucuzza.

Ringrazio per l'attenzione e la pazienza tutti i presenti.

Firenze, 17 febbraio 2023

Il Presidente della Sezione
Angelo Bax

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA SULLA GIUSTIZIA CONTABILE

- **LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE**
- **LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**
- **LE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE**
- **LE DECISIONI DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI**
- **L'ATTIVITA' DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA**

LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Casa da gioco ed atto politico (conflitto di attribuzione)

Nella **sentenza n. 90/2022** la Corte costituzionale si è pronunciata sul **conflitto di attribuzione tra enti sollevato da una Regione a statuto speciale (Valle d'Aosta) avverso la sentenza di una Sezione centrale di appello, la quale aveva condannato per responsabilità amministrativa alcuni consiglieri regionali, in ordine all'adozione di una delibera consiliare con cui era stato approvato un aumento di capitale di una società a totale partecipazione pubblica** (in funzione di rafforzamento patrimoniale del resort e del casinò della Regione).

La Corte costituzionale, pronunciandosi sull'estensione dell'ambito materiale di copertura della garanzia previsto dalla Costituzione per le Regioni (consiglieri regionali), ha affermato che l'insindacabilità di cui all'art. 122, c. 4, della Costituzione, e di cui all'art. 24 dello Statuto speciale (della Regione Valle d'Aosta), non riguarda esclusivamente la funzione legislativa, ma anche le funzioni di indirizzo, controllo e regolamentari riservate alle Regioni, nonché le altre conferite al Consiglio regionale dalla Costituzione e dalle leggi, incluse quelle di tipo amministrativo purché strettamente finalizzate a garantire l'autonomo funzionamento dei Consigli regionali.

Quindi la delibera consiliare - oggetto di cognizione della sentenza della Corte dei conti che aveva ritenuto la delibera produttiva di danno erariale in quanto i consiglieri avevano deliberato l'aumento di capitale pur in presenza di indici consistenti dello stato di crisi finanziaria in cui versava la casa da gioco, pur non avendo consistenza legislativa ed essendo qualificata atto politico - *"atto politico-strategico, espressivo della stessa politicità della legge"* - è stata considerata il frutto di una espressione di voto che, pur rivestendo la forma di atto amministrativo è riconducibile, sotto ogni profilo, all'esercizio di funzioni inerenti al *"nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari"* con valutazione, da parte dell'Ente regionale, di valutazioni di ordine eminentemente politico - strategico con una *"scelta di politica finanziaria regionale operata dal Consiglio Regionale, nell'esercizio delle sue prerogative di decisore politico, chiamato a scegliere fra più opzioni alternative"*.

Incarichi fiduciari: perimetri di operatività

Nella **sentenza n. 70 del 15 marzo 2022** la Corte costituzionale ha affrontato il tema della **disciplina degli incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione**.

La decisione si è pronunciata sull'impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di una legge regionale avente ad oggetto il conferimento di un incarico da parte del Sindaco ad un esperto (avente base normativa nell'art. 5, c. 9, delle l.r. Sicilia n. 5).

La Consulta ha riconosciuto la peculiarità dell'incarico, che giustifica anche il mancato ricorso all'espletamento di procedure selettive in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico, ed ha ritenuto che la normativa impugnata doveva

ricondersi alla competenza esclusiva del legislatore regionale, ribadendo che la medesima situazione altre volte ha condotto la Corte a giustificare deroghe da parte del legislatore regionale all'art. 7, c. 6, d.lgs. n. 165 del 2001 del pubblico impiego i cui principi sono stati ritenuti dalla Consulta "norme fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica".

Il Giudice costituzionale ha quindi affermato, nella specie, che l'evidenziata difformità tra la normativa statale e quella regionale (l.r. Sicilia n. 5 del 2021, art. 9 c. 1 che regola il potere del sindaco di conferire incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione) conduca ad una declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua*, per violazione dei limiti statutari previsti dall'art. 14 del r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (approvazione dello Statuto della Regione Siciliana) ritenendo che l'incarico fiduciario possa essere ammesso a rinnovo ad opera del sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda.

Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, in quanto in distonia con l'art. 97 della Costituzione e l'art. 7 del t.u. del pubblico impiego, è stato rinvenuto nella disposizione regionale che ammette che l'incarico fiduciario possa riguardare finanche l'espletamento di compiti gestionali, sottratti alla competenza funzionale degli organi politici dell'ente, violando la Costituzione (art. 97 Cost. che impone la necessaria separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzioni a carattere gestionale in armonia con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione).

Società scorporate e disciplina degli agenti contabili

La sentenza n. 66 dell'11 marzo 2022, pronunciandosi in tema di giudizi di conto ha affrontato il problema del discarico delle quote inesigibili e dei relativi termini per i concessionari e gli agenti della riscossione già oggetto di una precedente decisione della Consulta n. 51 del 15 marzo 2019, con cui era stata dichiarata inammissibile la questione in quanto il soggetto era stato dichiarato estraneo al concetto di "*soggetto del sistema pubblico della riscossione*".

La base normativa è costituita dal d.lgs. n. 122/1999, il quale dispone all'art. 19, c. 1, che periodicamente l'agente della riscossione richieda all'ente creditore il discarico automatico del concessionario delle partite non riscosse, inviando la cd. "comunicazione di inesigibilità" dei carichi. In materia si verifica il discarico automatico del concessionario decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota con contestuale eliminazione dalle scritture contabili dei crediti erariali.

Al fine di impedire il discarico automatico del concessionario e la perdita dei crediti e l'obbligatoria cancellazione dai ruoli, indipendentemente dalla concreta esigibilità degli stessi e dalla verifica svolta dal concessionario, il legislatore interveniva con una serie di norme sin dal 2001. Un meccanismo innovativo delle proroghe fu introdotto dalla l. n. 190/2014, che all'art. 1, c. 684, introdusse a regime il sistema mediante differimento

progressivo del termine per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità delle quote affidate agli agenti della riscossione, con un meccanismo di riscossione che ha prorogato, in ordine cronologico inverso rispetto all'affidamento dei carichi, definito a "scalare inverso" (con i ruoli più antichi relativi al 2000 il termine scadrà nel biennio 2038 - 2039 e così a seguire per ruoli man mano più recenti).

Successivamente, l'art. 1, c. 815 l. n. 160/2019 ha esteso anche alle società "scorporate" da quelle pubbliche di riscossione il meccanismo scalare.

La Consulta ha dichiarato che la indiscriminata riapertura dei termini proroga in maniera abnorme ed ingiustificata i termini per il controllo delle dichiarazioni da parte degli enti creditori e si pone in contraddizione con la linea di politica del diritto in materia di riscossione, adottata dal legislatore, non superando il parametro della ragionevolezza.

Né è derivata la incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dei cc. 687, secondo periodo e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il c. 684 dell'art. 1, l. n. n. 190/2014 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015)), nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, c. 815 l. n. 160/2019 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022) ha esteso alle società "scorporate" da quelle pubbliche di riscossione il predetto meccanismo scalare.

Parifica rendiconti regionali, approvazione del rendiconto regionale e conflitto di attribuzioni

Con sentenza n. 184 del 22 luglio 2022 la Corte costituzionale ha rigettato il ricorso, per conflitto di attribuzione, proposto nei confronti dello Stato dalla Regione Sicilia che aveva impugnato la sentenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 20/2021, conclusione del procedimento di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana.

Quest'ultima aveva agito contro la sentenza delle Sezioni riunite che, pronunciata dopo l'approvazione del rendiconto regionale (l. reg. n. 26/2021) avrebbe leso, ad avviso dell'amministrazione ricorrente, le prerogative del legislatore regionale e violato il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 118 e 120 Cost., considerato che l'esercizio della funzione di controllo affidata alle Sezioni regionali della Corte dei conti, in sede di parificazione, costituirebbe espressione di una funzione ausiliaria rispetto all'assemblea legislativa, la quale resta titolare del potere legislativo pieno.

La Corte costituzionale ha affermato che la configurazione della decisione di parifica - quale risultato dell'esercizio di una funzione di controllo - garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica) cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica - induce a escludere che l'adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto da

parte dell'assemblea regionale possa costituire ostacolo all'emanazione della decisione con cui si accerta, a seguito dell'impugnativa, la legittimità/regularità di quei fatti.

Si è affermato che nella specie non vi è lesione delle prerogative del legislatore regionale perché il giudizio interviene sui saldi ed ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio ad una certa data ed incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio.

Oggetto della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione, ha ribadito la Consulta, non è la legge regionale di approvazione del bilancio, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento, per cui non sussiste, osserva la Corte, alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni Riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto regionale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi. Ne deriva che le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti, mentre la rendicontazione costituisce "presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo", in quanto assicura ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale.

Principio di equilibrio del bilancio e buon andamento dell'amministrazione. Irragionevole versamento al Bilancio dello Stato di soggetto (Camere di commercio) titolare di autonomia finanziaria rafforzata

Con **sentenza n. 210 del 14 ottobre 2022** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme (art. 61, cc. 1, 2, 5 e 17 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito, art. 6, cc. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 come convertito, art. 8, c. 3 del d.l. 6 luglio 2021 n. 95, come convertito ed art. 50, c. 3, d.l. 24 aprile 2014 n. 66, come convertito) in tema di stabilizzazione finanziaria, di revisione della spesa pubblica e per la competitività e giustizia sociale, con **obbligo di riversamento al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti dalle Camere di commercio** e derivanti essenzialmente dal diritto annuale corrisposto al sistema camerale delle imprese.

La Consulta ha ritenuto che l'applicazione di tali disposizioni, alle Camere di commercio, titolari di una particolare autonomia finanziaria, risulta irragionevole, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, perché parte delle somme che potrebbero essere destinate alla missione istituzionale delle Camere di commercio, per il sostegno alle imprese, viene devoluta all'indifferenziata spesa corrente dello Stato. Parimenti la normativa viola il principio di equilibrio del bilancio e di buon andamento dell'amministrazione, in quanto

sottrae ai naturali destinatari gli eventuali miglioramenti in termini di efficienza della gestione, senza neppure il previo accertamento dell'esistenza di tale miglioramento.

Previsione di indennità per funzionari regionali e violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato

Con **decisione n. 253 del 20 dicembre 2022** è stato scrutinato **l'intervento regionale che ha introdotto una voce di spesa per il personale** (indennità dell'area personale quadri) **a carico della finanza regionale** avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva ed in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, con conseguente incidenza sull'equilibrio finanziario dell'ente e lesione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della corretta gestione della finanza pubblica allargata.

Dissesto finanziario e disciplina degli accessori del credito

Nella sentenza **n. 219 del 24 ottobre 2022** la Corte è intervenuta in relazione alla **disciplina degli accessori del credito nell'ambito della procedura del dissesto finanziario degli enti locali**, confermandone la legittimità (con riferimento all'art. 248, c. 4, d.lgs. n. 267/2000) ed evidenziando che l'ordinamento attua un bilanciamento tra tutela dei creditori e del mercato e l'interesse al risanamento dell'ente locale, avendo come riferimento il quadro costituzionale innovato nel 2001 che ha attribuito ai Comuni il compito di soddisfare in via primaria gli interessi dei cittadini, secondo il principio di sussidiarietà verticale, e considerando l'esigenza di ripristinare sia la continuità dell'esercizio dell'ente locale di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per l'ente locale e le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali.

La Consulta non ha accolto la prospettazione formulata dal giudice remittente secondo cui omologare la disciplina sugli accessori del credito dell'ente locale a quella dell'impresa in stato di insolvenza - anziché prevedere che il pagamento della quota capitale del debito eseguito dall'organo straordinario di liquidazione abbia natura estintiva - sarebbe lesiva di diversi articoli della Costituzione (3, 5, 81, 97, 114 e 118).

Sicché dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria (cd. cristallizzazione degli accessori del credito).

Uguale disciplina si applica nei confronti dei crediti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (Osl) a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Sul divieto della chiamata in causa iussu iudicis nel processo contabile

La decisione n. 203 del 28 luglio 2022 si è pronunciata sulla costituzionalità del **divieto di chiamata in giudizio per ordine del giudice nel processo contabile.**

Nella specie alcuni convenuti (dipendenti del comune accusati di condotta omissiva per non aver riscosso canoni ed indennità) avevano richiesto al giudice di chiamare in giudizio due società del servizio di riscossione dei canoni e delle indennità dovute.

La Corte, considerati i caratteri peculiari della struttura della responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti con profili di differenza rispetto alla responsabilità per inadempimento o per fatto illecito, ha ritenuto infondati i profili di difetto o di eccesso di delega (art. 20 comma 2 lett. g)) in quanto la riforma dell'art. 111 c. 2 della Costituzione ribadisce la terzietà del giudice con conseguente inammissibilità di ingerenza nell'azione del pubblico ministero, e di conflitto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. ritenuti inammissibili perché si tratta di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore nella "conformazione degli istituti processuali".

LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Rapporto tra le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea e le decisioni di ultima istanza del giudice nazionale

La pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-261/21 sentenza 7 luglio 2022) su domanda pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato si avvia verso la realizzazione di un dialogo tra giudici nazionali ed europei scrutinando il tema dell'**effetto delle pronunce pregiudiziali ai sensi dell'art. 267 TFUE sul sistema dei rimedi avverso le sentenze del giudice nazionale di ultima istanza** (nell'ambito di una serie di controversie in materia di concorrenza e di sanzioni elevate dall'AGCM).

La decisione ha affermato che l'art. 4, par. 3 e l'art. 19, par. 1, TUE nonché l'art. 267 TFEU, letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni di diritto processuale di uno Stato membro che, pur rispettando il principio di equivalenza, producono l'effetto per cui, quando l'organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa di tale Stato membro emette una decisione risolutiva di una controversia nell'ambito della quale esso aveva investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del suddetto art. 267, le parti di tale controversia non possono chiedere la revocazione di tale decisione dell'organo giurisdizionale nazionale sulla base che quest'ultimo avrebbe violato l'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte in risposta a tale domanda.

LE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

Assetto pluralistico delle giurisdizioni e vincoli sui giudici speciali.

L'assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Corte ha sottratto le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti al controllo nomofilattico della Corte di Cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali. La Cassazione, quale organo regolatore della giurisdizione, può soltanto vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito): **C. Cass. S.U. n. 25157/2022**.

Assetto pluralistico delle giurisdizioni e vincoli sui giudici speciali.

Il rimedio per motivi inerenti alla giurisdizione è stato ritenuto non utilizzabile per far valere violazioni del diritto dell' U.E. eventualmente commesso dal giudice speciale (nella specie amministrativo) né per sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di una questione d'interpretazione del diritto eurounitario non sollevata dal giudice speciale, spettando alle Sezioni Unite esclusivamente di verificare l'osservanza dei limiti esterni alla giurisdizione, senza estendere il proprio sindacato ad asserite violazioni della legge sostanziale o processuale, ivi comprese il diritto dell'U.E., il cui accertamento rientra nell'ambito dei limiti interni alla giurisdizione, in quanto attinente alle modalità di esercizio della stessa (**S.U. n. 33073/2022 e n. 25501/2022**).

Eccesso di potere giurisdizionale

Il dettato costituzionale (art. 111, ottavo comma), assegna alla Corte di cassazione il sindacato sulle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i soli motivi inerenti alla giurisdizione e tra essi vi rientra l'ipotesi dell'*eccesso di potere giurisdizionale* nelle figure del difetto assoluto di giurisdizione e difetto relativo di giurisdizione.

Nella prima ipotesi un giudice speciale afferma la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cd. invasione o sconfinamento) ovvero nega la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di assoluto di cognizione giurisdizionale (cd. arretramento).

Ricorre il difetto relativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui un giudice speciale viola i limiti esterni della sua giurisdizione, emettendo pronuncia su una materia attribuita dalla legge al giudice ordinario o ad altra giurisdizione speciale oppure la neghi sull'erroneo presupposto che la giurisdizione si radichi presso altri giudici (**S.U. n. 29502/2022**).

In armonia con la sentenza della decisione della Corte Costituzionale n. 6 del 2018, che ha esplicitato che l'"eccesso di potere giudiziario" è denunziabile per motivi inerenti la giurisdizione unicamente per le due categorie su richiamate, l'organo regolatore della

giurisdizione ha affermato che non sono ammesse letture estensive della stessa (neanche se limitate ai casi di sentenza “abnormi” o “anomale” (S.U. n. 33075/2022).

Eccesso di potere giurisdizionale

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha confermato la insussistenza del vizio di eccesso di potere giurisdizionale ove si eserciti un’attività interpretativa e valutativa connaturata all’esercizio della giurisdizione con una diversa interpretazione delle norme venute in rilievo nel giudizio contabile (e parimenti nel giudizio amministrativo): *l’error in iudicando*, pertanto, non costituisce ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice svolge attività interpretativa delle norme (S.U. n. 22842/2022).

Pronunciandosi in merito le S.U. (ord. n. 17339/2022) hanno confermato che il sindacato sulle decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernente il modo di esercizio della giurisdizione speciale che rientrano nell’ area della insindacabilità.

Eccesso di potere giurisdizionale

Altra decisione (S.U. ord. n. 32866/2022) ha affermato che nell’ipotesi di ricorso avverso le *sentenze del giudice amministrativo o contabile pronunciate su impugnazione per revocazione*, un problema di giurisdizione può porsi solo con riguardo alla sussistenza in sé del potere di revocazione e non alle modalità del suo concreto esercizio che, al più possono integrare *errores in procedendo o in iudicando* non connotanti lo sconfinamento del potere giurisdizionale ma la legittimità dell’esercizio del potere medesimo.

Eccesso di potere giurisdizionale

La Corte regolatrice della giurisdizione ha anche ritenuto (S.U. ord. n. 8951/2022), sempre in ordine al sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione, che le pronunce emesse dal giudice speciale e censurate per illegittima composizione del collegio giudicante , sono sottoposti alla cognizione della Corte di cassazione solo a condizione che il vizio sia di particolare gravità tale, cioè, da determinare un’alterazione strutturale dell’organo giudicante (per vizi di numero o qualità dei suoi membri) che ne precluda l’identificazione con quello delineato dalla legge.

Eccesso di potere giurisdizionale

Anche la contestazione del presunto difetto di terzietà ed imparzialità del giudice, derivante dal fatto che, nel *giudizio di conto*, il *magistrato redattore della relazione istruttoria* era

anche relatore ed estensore della sentenza, non fonda la censura per motivi inerenti la giurisdizione, in quanto non costituisce una ipotesi non sussumibile nei motivi inerenti la giurisdizione ma rappresenta una causa di astensione o ricusazione (S.U. ord. n. 8951/2022), la cui disciplina di base è prevista dal codice di procedura civile.

Eccesso di potere giurisdizionale

È stato ritenuto estraneo al perimetro di “vizio di costituzione di particolare gravità del collegio giudicante” e non fondante la censura per motivi inerenti la giurisdizione, il ricorso per cassazione nei confronti della Corte dei conti per denunciare la *presenza, nel collegio che ha giudicato sulla revocazione, del giudice relatore della sentenza impugnata per revocazione, resa nel giudizio contabile d’appello (S.U. ord. n. 27173/2022).*

Rapporti tra giurisdizioni

Nei **rapporti tra giurisdizioni** la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui è ammissibile il concorso tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, essendo proponibile, per gli stessi fatti, sia un giudizio civile che un giudizio contabile risarcitorio. Essendo, infatti, la giurisdizione civile e contabile reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando conoscono il medesimo fatto materiale, il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, determinando questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda. Pertanto, nel caso in cui, oltre al danno erariale sia prospettabile anche un danno civilistico, è ammissibile la proposizione – per gli stessi fatti – di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio. L’eventuale interferenza tra i due giudizi può, pertanto, determinare unicamente una questione di proponibilità dell’azione da far valere davanti al giudice successivamente adito, dovendo escludersi - per il divieto del *bis in idem* - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, pur con la specificità di ciascuna di esse, siano finalizzate a conseguire, davanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico *petitum* in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un’ unica fonte legale (S.U. n. 16415/2022): nella specie trattandosi di azioni contrattuali aventi ad oggetto pretese creditorie delle parti non prospettanti il rilievo di poteri pubblicistici , è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Rapporto tra giurisdizioni

L’assoluta autonomia del giudizio amministrativo contabile e quindi dell’azione di responsabilità amministrativa esercitata dal Procuratore presso la Corte dei conti **rispetto ai rapporti civili, amministrativi e disciplinari** che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell’azione contabile ed i soggetti danneggiati, è stato affermato dalla Corte di Cassazione. Tale autonomia è stata assunta dalla Corte costituzionale con sentenze n. 104/1989 ed 1/2007 le quali hanno specificato che il Procuratore generale della Corte dei conti, nella

promozione dei giudizi, agisce nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, ritenendo l'intervento della Corte dei conti pienamente conforme al diritto comunitario (S.U. n. 5978/2022).

Diritto comunitario e giurisdizione nazionale

Con peculiare riferimento ai principi (nello specifico principio di stabilimento), **il diritto dell'Unione europea, ed in particolare i principi, direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri, elaborati dalla Corte di giustizia proprio in relazione alla libertà di stabilimento (art. 49 T.F.U.E.) non escludono una regolamentazione restrittiva** ove fondata su principi di proporzionalità, **su ragioni imperative d'interesse generale o di ordine pubblico, con riferimento a norme penali restrittive dell'attività di gioco lecito, ma il principio è di carattere generale e quindi può estendersi anche alle norme interne sulla repressione del danno erariale**, essendo anch'esse improntate ad un principio di proporzionalità: infatti si tratta anche in tal caso di finalità espresse della previsione del sistema, fondato sul rapporto concessorio, di esercizio di un'attività di cui l'autorità statale vuole conservare la diretta titolarità ed il controllo del maneggio del denaro riscosso, in virtù delle regole generali riguardanti il denaro pubblico e l'obbligo di rendiconto.

La Corte ha, inoltre, riaffermato **sussistente la giurisdizione della Corte dei conti per le azioni di responsabilità amministrativa dirette a perseguire il danno arrecato all'Erario europeo (S.U. n. 5978/2022).**

Rapporto di servizio e tributi "propri" dell'Unione Europea

Particolare rilievo assume la decisione secondo cui qualunque fatto illecito che abbia per effetto la **perdita del credito tributario avente ad oggetto un tributo "proprio" dell'Unione europea costituisce un danno per quest'ultima**. E lo Stato italiano, tramite i suoi organi, è legittimato ad azionare tale risarcimento nella qualità di soggetto incaricato della riscossione, ma non è soggetto danneggiato dal reato. Ne consegue che, ove la domanda sia stata formulata direttamente dalla Commissione Europea, a quest'ultima va riconosciuta la qualità di creditore del diritto al risarcimento del danno (**S.U. n. 29862 del 12 ottobre 2022**)

Rapporto di servizio

In tema di **rapporto di servizio** la giurisprudenza della Corte ha confermato l'accoglimento di una concezione sostanzialistica, affermando la giurisdizione contabile in presenza di un evento dannoso a carico di una pubblica amministrazione a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto da cui proviene la condotta che genera il danno (S.U.

n. 9769/2022). Per cui sussiste la giurisdizione del giudice contabile sull'azione di responsabilità per danno erariale ove un ente privato esterno all'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse di quest'ultima e con risorse pubbliche, un'attività o un servizio pubblico in sua vece inserendosi, in siffatto modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre non rileva il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge (S.U. ord. n. 8336/2022 e 15893/2022). Deve trattarsi di un'attività tale da inserire il soggetto nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici, anche eventualmente svolgendo una funzione di garanzia del corretto svolgimento di una data attività, risultando decisiva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi.

Discrezionalità e sindacato del giudice contabile

Sul rapporto esistente tra il sindacato della Corte dei conti e la cd. riserva di amministrazione, si è affermato che il giudice contabile può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ancorati ai criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della opportunità, bensì della legittimità dell'azione amministrativa con un controllo della giuridicità sostanziale dell'attività amministrativa verificando l'osservanza dei suddetti canoni e prendendo atto della preferenza assegnabile alla pubblica amministrazione tra molteplici alternative da operare nell'ambito della ragionevolezza per il soddisfacimento dell'interesse pubblico (S.U. ord. n. 15979/2022)

Sulla cd. insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali

Sempre in ordine alla **cd. insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali**, la Corte (S.U. ord. n. 23241) ha affermato che la pronuncia con cui il giudice contabile ravvisa la non adeguatezza o l'esorbitanza dell'atto o dell'attività degli amministratori pubblici rispetto al fine pubblico da perseguire non travalica il limite esterno della giurisdizione contabile, né quello relativo alla riserva di amministrazione. Infatti le scelte degli amministratori, dovendo conformarsi ai criteri di legalità, di economicità di efficacia e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei conti, assumendo rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità.

Consigli regionali e gruppi consiliari

Pronunciandosi sul perimetro delle guarentigie del **gruppo consiliare regionale**, si è affermato che l'**acquisizione di personale necessario per il soddisfacimento delle esigenze del gruppo consiliare** rientra nel novero degli atti di autoorganizzazione ai sensi dell'art.

122, c. 4, Cost., in quanto il connotato altamente fiduciario dei relativi incarichi, esercitato su valutazioni soggettive ed ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, pur potendosi realizzare “ *intuitu personae*”, senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell’intrinseca ragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell’incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all’esercizio delle funzioni del gruppo consiliare, ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativo - contabile (S.U. 24898/2022).

Società partecipate

Ha costituito oggetto di scrutinio *l’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici*, per cui si è affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere qualificate *in house providing*, che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all’epoca dei fatti, ma anche derivare dall’esterno, ove la sussistenza di un controllo analogo, che non costituisce un controllo gerarchico - essendo rappresentato dal controllo di un soggetto distinto da quello controllato - sia ricavabile da normative che permettono all’ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla globale *governance* della *società in house*, preservando le finalità pubbliche che la connotano e ne costituiscono il fondamentale punto di riferimento del controllo, come elemento che connette la società con l’ente pubblico (S.U. n. 20632/2022).

Erogazione di contributi pubblici

Con riguardo all’**erogazione di contributi e fondi pubblici**, è stato affermato che è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo ed il soggetto privato il quale, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (S.U. n. 8949/2002 e n. 9769/2022)

Erogazione di contributi pubblici

Sull’ambito applicativo del *sindacato giurisdizionale della Corte dei conti* si è statuito che, per affermare il *carattere politico di un atto* - sottraendolo al sindacato giurisdizionale - è necessario che sia impossibile individuare il parametro giuridico (norme di legge o principi dell’ordinamento) al quale deve essere ancorato detto sindacato. Ne deriva che l’esistenza di una norma che disciplina il potere e le relative regole di esercizio rende l’atto suscettibile di controllo giurisdizionale, sia pure limitatamente al segmento oggetto di regolazione,

costituendo il vincolo posto dalle norme un requisito di legittimità e validità dell'atto. (S.U. ord. n. 25159/2022).

Incarichi extraistituzionali non autorizzati

In tema di incarichi extraistituzionali non autorizzati, con **ord. n. 23240/2022** e **ord. n. 17423/2022** è stata affermata la titolarità del giudice contabile per l'azione promossa dal Procuratore regionale nei confronti del dipendente della pubblica amministrazione che abbia omesso di versare alla propria amministrazione - presso l'apposito fondo perequativo in favore dei dipendenti i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato (per cui versa per ciò stesso in illecito). Tale individuazione del giudice titolare di giurisdizione vale anche se la percezione dei compensi si sia avuta in epoca precedente alla introduzione del comma 7- *bis* dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, considerato che tale norma non ha portata innovativa ma ricognitiva del pregresso indirizzo giurisprudenziale favorevole alla giurisdizione contabile.

Si è in presenza, nella specie, di una responsabilità erariale che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno. Si è inteso, in siffatto modo tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interessi ed il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico.

Incarichi extraistituzionali non autorizzati e bis in idem

Sotto il profilo processuale la medesima ordinanza (**S.U. n. 17423/2022**) ha statuito che, una volta che il procuratore contabile abbia promosso l'azione di responsabilità in relazione alla fattispecie legale tipizzata, è precluso alla P.A. l'esercizio dell'azione volta alla declaratoria dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, in quanto, ritenuto il divieto del *bis in idem*, va esclusa una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, l'identico *petitum* in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale.

Gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali

Sulla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali, la Corte di cassazione, dopo aver ribadito che la funzione di autoorganizzazione interna del Consiglio regionale partecipa delle garanzie apprestate dall'art. 122 Cost, c. 4, a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo), ha affermato che ciò non determina l'esenzione dalla giurisdizione (spettante in via tendenziale alla Corte dei conti) in tema di responsabilità per maneggio del denaro pubblico, non

estendendosi l'esenzione all'attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata all'ordinaria giurisdizione di responsabilità civile e contabile, anche in forza della non assimilabilità alle assemblee elettive. Infatti, pur in presenza di elementi di natura privatistica derivanti dalla matrice partitica, ai suddetti gruppi va riconosciuta la cognizione del giudice contabile, sia perché a tali gruppi va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica considerata la funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in conseguenza dell'origine pubblica delle risorse e delle definizioni legali del loro scopo, non rilevando il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 2, non estensibile alla gestione del contributo, vista la natura derogatoria delle dette immunità (S.U. n. 1777/2022).

Giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica

Sugli ambiti della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, le Sezioni Unite, che nelle fattispecie hanno scrutinato la giurisdizione in ordine ad un estratto conto previdenziale (ord. n. 28020/2022 e ord. 8332/2022), hanno confermato che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleggi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, avendo tale giudice gli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. Pertanto è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante. Ciò in considerazione del fatto che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensione dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del *petitum* sostanziale, e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto.

LE DECISIONI DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

LE SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

La funzione nomofilattica finalizzata a garantire la certezza del diritto con un elevato grado di uniformità nell' applicazione del diritto è svolta, per il giudice contabile, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 11 del codice di giustizia contabile e già definita dalla Corte costituzionale come "proiezione" interna della Corte in sede d'appello.

La Corte dei conti nell'esercizio di tali funzioni ed in composizione ordinaria (art. 114 c.g.c.) si pronuncia sulle questioni di massima, deferite dalla Sezioni giurisdizionali d'appello, ovvero dal Presidente della Corte o dal Procuratore Generale, di particolare rilievo in diritto, che abbiano dato luogo ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi nelle materie di competenza (mentre sono escluse le cc.dd. "pronunce di orientamento" generale non collegate a forme di contrasto).

Applicazione sanzioni pecuniarie e misure interdittive in tema di dissesto finanziario- Rito applicabile

Nella sentenza **n. 4/QM/2022** le Sezioni riunite hanno scrutinato la questione di massima decidendo se *con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. c.g.c., possa valutarsi unicamente l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 248, commi 5 e 5 bis del d.lgs. 267/2000 o possa accertarsi anche la connessa natura interdittiva prevista dai medesimi commi quale effetto ope legis della condotta sanzionatoria.*

Sulla questione si erano formate due diverse interpretazioni. Secondo la prima opzione le sanzioni di *status* non possono essere irrogate con il rito sanzionatorio e devono essere richieste al Collegio adito con rito ordinario, mentre secondo altra interpretazione la sanzione di *status* potrebbe essere irrogata ricorrendo al solo rito speciale, rivestendo natura accessoria rispetto alla sanzione pecuniaria.

Il Collegio nomofilattico ha sposato la prima tesi affermando che con il rito sanzionatorio previsto dagli art. 133 e ss. c.g.c. possono valutarsi l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai cc. 5 e 5 bis dell'art. 248 d.lgs. n. 267/2000 ed i presupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive, previste dai medesimi commi quale effetto giuridico della condotta sanzionata. Si è affermato che l'unico momento accertativo sul contributo al verificarsi del dissesto (con condotta commissiva o omissiva e con dolo o colpa grave) determina il duplice effetto della condanna alla sanzione pecuniaria e quello dichiarativo, automatico e consequenziale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Sezioni Riunite in speciale composizione, pregiudizialità impropria ed inammissibilità del controllo giudiziale presso le SS.RR. in sede giurisdizionale.

Con riferimento alla **sospensione del giudizio di merito**, varie ordinanze delle SS.RR. (dalla 5 alla 11 del 2022) hanno dichiarato **inammissibili i ricorsi presentati dalla Procura generale avverso delle ordinanze di cd. sospensione impropria, emesse dalle SS.RR. in speciale composizione a causa della pendenza di due questioni pregiudiziali eurounitarie**.

Le Sezioni Riunite hanno ritenuto che l'istanza proposta ai sensi dell'art. 119 c.g.c., avente ad oggetto il regolamento di competenza in caso di sospensione del processo, investe unicamente i provvedimenti di sospensione necessaria e quelli obbligatori, ed emessi a fronte di una questione di pregiudizialità tecnica, ai sensi dell'art. 106 del codice di giustizia contabile.

Le Sezioni Riunite hanno anche riconosciuto l'ammissibilità nell'ordinamento processuale di una ipotesi di sospensione cd. impropria nell'ipotesi di remissione della questione di legittimità costituzionale o di rinvio per la pregiudiziale comunitaria, in cui prende avvio una fase speciale interna alla causa, nonché nel caso di proposizione del regolamento di giurisdizione o di competenza. È stato ritenuto, in merito, che mentre l'arresto del giudizio per pregiudizialità tecnica è sottoponibile al controllo giudiziale attraverso il regolamento di competenza, altro discorso va fatto per la questione incidentale che determina una sospensione impropria per la quale tale analoga impugnativa non è ammissibile, traducendosi in uno straripamento da parte del giudice chiamato a riesaminare la correttezza del provvedimento censurato.

Peraltro uno dei caratteri delle attribuzioni assegnate alle SS.RR. in speciale composizione (art. 8 c.g.c.), ovvero la concentrazione in unico grado della tutela delle situazioni sulle quali l'organo è chiamato a decidere, esclude la possibilità che i relativi provvedimenti siano suscettibili di contestazione presso altra articolazione dello stesso giudice o presso altro giudice.

Nella fattispecie, caratterizzata dalla ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra differenti articolazioni dello stesso soggetto non potrebbe configurarsi un potere decisorio prevalente di una di esse (quella in sede giurisdizionale), rispetto all'altra (in sede di speciale composizione) non sussistendo alcuna distinzione per gradi sovraordinati tra i Collegi, idonea a consentire che l'uno intervenga, per riformare o annullare i provvedimenti dell'altro (ord. n. 11/2022/RCS).

Rapporto tra giurisdizioni

In riferimento alla **pregiudizialità tra giudizio civile e giudizio di conto**, le SS.RR. con **ord. n. 22/2022/RCS** hanno affermato che l'accertamento del giudice civile, in ordine alla individuazione della clausola convenzionale cui fare riferimento per la determinazione delle modalità di computo del corrispettivo spettante al concedente, non determina la sospensione, per pregiudizialità civile, del giudizio di conto. Pertanto la portata delle clausole contrattuali potrà e dovrà essere verificata dal giudice contabile. Diversamente

opinando vi sarebbe un depotenziamento dell'effettività e concentrazione della tutela giurisdizionale garantita attraverso il giudizio di conto.

LE SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Le Sezioni riunite in sede di speciale composizione decidono in sede di giurisdizione esclusiva in unico grado, ai sensi dell'art. 11, c. 6, del codice di giustizia contabile, in tema di contabilità pubblica, limitatamente ad alcune materie: i piani di riequilibrio degli enti territoriali ed ammissione del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'Istat, la certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico - sinfoniche, i rendiconti dei gruppi consiliari e le altre materie stabilite dalla legge.

Natura del procedimento di parificazione dei rendiconti regionali

In tale ambito pronunciandosi sulle **decisioni di parificazione dei rendiconti regionali la Sezioni Riunite** hanno ribadito l'inquadramento ordinamentale del procedimento di parificazione nell'ambito della funzione di controllo di legittimità - regolarità, attraverso il quale si ha valutazione delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente rappresentata nel rendiconto ponendosi la Corte dei conti in posizione di autonomia e non interferenza con l'amministrazione regionale (ord. n. 1/2022 e sentenza non definitiva n. 20/2021).

Con ord. n. 1/2022/DEL (su una legge regionale di stabilità) le SS.RR. hanno censurato un sistema di contabilizzazione che determinava una illegittima espansione dell'area del perimetro sanitario, con estensione ad una operazione, avente struttura finanziaria di mutuo, del trattamento previsto (art. 20 d.lgs. n. 118/2011) per la spesa "sanitaria". Ne derivava la non intellegibilità e trasparenza nella contabilizzazione delle risorse destinate a garantire i livelli essenziali dei LEA, tesi accolta dalla Corte costituzionale per violazione, nella specie, dell'art. 117, c. 2, lett. e), vista la competenza legislativa statutale in materia (sent. n. 233/2022). Il Giudice delle Leggi ha affermato che il rimborso statale ha quale causa la mera (e neutrale) restituzione delle somme prestate e, dunque risponde ad una pura logica finanziaria del tutto estraneo al vincolo di destinazione riferito alle spese sanitarie.

Piano di riequilibrio degli enti locali: procedimento

Per quanto concerne i **giudizi sui piani di riequilibrio degli enti locali** è stato affermato (**SS.RR. n. 1/2022**) che, ai sensi dell' art. 243 *ter* d.lgs. n. 267/2000, la domanda di accesso all'anticipazione sul fondo di rotazione deve essere presentata dal Comune

contestualmente alla deliberazione di accesso alla procedura di riequilibrio, sicché la domanda è soggetta allo stesso termine di decadenza della deliberazione di riequilibrio cui accede e non può essere successivamente ed autonomamente riproposta.

Deliberazione di approvazione dei conti annuali ed irretrattabilità dei saldi

Con decisione (**sent. n. 16/2022**) si è affermato che il **principio di irretrattabilità dei saldi**, declinazione del generale principio di equilibrio tendenziale del bilancio enunciato dall' art. 81 cost., non consente che quanto esposto in un rendiconto approvato (con scritture contabili coerenti con i risultati esposti e con garanzia di continuità delle appostazioni nei diversi esercizi) possa essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di errori materiali.

Pertanto è stato censurato **l'illegittimo potere di autotutela esercitato dall'ente locale di revoca di precedenti deliberazioni di approvazione dei rendiconti annuali**. Nella specie gli interventi erano stati adottati dall'amministrazione al fine di rideterminare una serie di voci di bilancio deficitarie, in modo da sottrarsi all'avvio di una procedura di riequilibrio, con gli effetti di una valutazione negativa da parte della competente sezione regionale di controllo.

Perimetro dello scrutinio di rendicontazione dell'attività dei gruppi consiliari regionali.

La **sentenza n. 19/2022** in tema di rendicontazione dell'attività dei gruppi consiliari regionali ha ribadito gli ambiti di scrutinio dei rendiconti dei gruppi consiliari, che non determina alcuna valutazione nel merito delle scelte di tali organi, ma attiene alla congruenza delle spese con le funzioni istituzionali dagli stessi svolte all'interno del Consiglio regionale e derivante dalla natura strumentale al funzionamento dell'organo assembleare nonché dalla provenienza pubblica delle risorse finanziarie utilizzate.

Con riferimento alle spese contestate non è stata riconosciuta l'inerenza di compensi corrisposti in assenza di evenienze documentali e di una promozione delle iniziative assunte dal gruppo consiliare.

Giudizi promossi in tema di inclusione in elenco Istat e necessaria partecipazione nel procedimento del Ministero dell'economia e finanze.

Con riferimento ai **giudizi promossi in tema di inclusione in elenco Istat**, pendente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché quest'ultima si pronunci, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla compatibilità dell'art. 23 quater d.l. n. 137/2020 con la disciplina comunitaria dei saldi di bilancio, siccome interpretata in base ai principi di equivalenza ed effettività (ord. n. 5/2021 e n. 6/2021), si è stabilito che in questi giudizi il contraddittorio processuale deve essere integrato nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo, pur non

essendo parte del procedimento di formazione dell'elenco Istat, è il principale destinatario degli effetti derivanti dalla sua composizione e dalle modifiche (**ord. n. 12/2022**)

L'ATTIVITÀ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla responsabilità amministrativa, la Sezione nel corso del 2022 ha emesso n. 81 sentenze di cui: n. 58 di condanna per l'intero o parziale, n. 10 di assoluzione, n. 5 di cessazione della materia del contendere, n. 1 di improcedibilità, n. 4 di definizione del rito abbreviato, n. 3 di estinzione.

Sono stati adottati n. 13 decreti in relazione al rito abbreviato.

Sono state emesse n. 2 sentenze/ordinanza.

Sempre in materia di responsabilità sono state pubblicate n. 39 ordinanze di cui: n. 26 istruttorie, n. 4 in materia di sequestri, n. 9 di correzione di errore materiale.

Questioni processuali

Citazione in riassunzione parziale

Sentenza ordinanza n. 244 del 29 agosto 2022

In materia di *citazione in riassunzione parziale, nell'ambito di un litisconsorzio facoltativo*, con una prima ordinanza questa Sezione giurisdizionale, stante la pendenza di diversi procedimenti penali, civili e arbitrali, aventi ad oggetto gli stessi fatti, aveva disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile *ratione temporis*, ravvisando un rapporto di pregiudizialità con tutte le questioni sottoposte ai collegi arbitrali nonché a varie autorità giudiziarie.

Il provvedimento era stato poi revocato con successiva ordinanza che portava alla pronuncia di due sentenze non definitive.

Le due pronunce venivano però annullate con rinvio, sul presupposto che l'ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. non potesse essere revocata ma soltanto assoggettata a regolamento necessario di competenza, con la nullità derivata di tutti gli atti successivi e delle due sentenze. Nello specifico, veniva statuito che la sospensione avrebbe dovuto perdurare sino alla definizione di tutti i paralleli procedimenti intrapresi dall'Amministrazione sanitaria nei confronti di alcune Case di cura.

Dalla lettura del *dictum* del giudice di appello, l'ordinanza di sospensione subordinava la prosecuzione della causa alla definizione di tutte le pendenze, mentre non statuiva che si potesse procedere alla riassunzione parziale, di volta in volta, nei confronti di quei convenuti le cui posizioni venivano via via definite nell'ambito dei giudizi pregiudicanti.

È stato ritenuto che la trattazione del giudizio non possa che essere unitaria, non essendo mai stato adottato un provvedimento di *separazione* delle domande proposte nei confronti dei diversi convenuti.

Infatti, pur trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, tuttavia nel momento in cui si procede al *simultaneus processus* il litisconsorzio “diventa” necessario, nel senso che le controversie devono essere decise insieme, a meno che non intervenga un provvedimento di separazione delle cause connesse.

Nel caso di specie, il giudizio è stato instaurato contro numerosi convenuti, ma è stato riassunto soltanto nei confronti di una delle case di cura e dei responsabili dell’Asl, senza che vi sia mai stato un provvedimento di separazione. Ne consegue, ha affermato il Collegio, che non è possibile entrare nel merito, perché altrimenti si darebbe luogo a diverse riassunzioni parziali di un processo che, in difetto di un provvedimento di separazione, si configura ancora come unitario.

Per altro verso, la Sezione ha ritenuto di non poter nemmeno adottare un’ordinanza di separazione, sia perché si dovrebbe prima instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti gli originari convenuti, avendo un provvedimento del genere incidenza sulla posizione di tutti i litisconsorti, sia in quanto ciò presupporrebbe la revoca, implicita o esplicita, della originaria ordinanza di sospensione con la conseguenza di incorrere nelle stesse censure di cui alla sentenza di appello. Infatti, secondo l’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, fatto proprio dal giudice di appello, l’ordinanza di sospensione per pregiudizialità non è revocabile e modificabile dal giudice che l’ha emessa, ma soltanto impugnabile con regolamento necessario di competenza.

In difetto della previa revoca dell’ordinanza di sospensione e della conseguente separazione delle cause connesse, non è ammissibile che il giudizio, ancora unitario, venga riassunto soltanto nei confronti di una delle case di cura e, per la corrispondente quota di responsabilità sussidiaria, contro i funzionari dei soggetti legati da rapporto di servizio con la Asl.

Per poter entrare nel merito, occorrerà, invece, che tutte le controversie pregiudicanti vengano definite e che, entro il termine di legge, la parte più diligente proceda a riassumere l’intero giudizio.

Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità della citazione in riassunzione nei confronti di alcuni convenuti.

Udienza da remoto e disciplina processuale

Ordinanza n. 68 del 20 ottobre 2022

Sono state emesse una serie di ordinanze, con le quali sono state chiariti alcuni profili in materia di udienza da remoto. Tra queste, si segnala ad esempio l’ordinanza n. 68/2022, con la quale si è stabilito di dover rinviare la discussione, non essendo pervenuto il consenso della convenuta alla trattazione del giudizio in modalità da remoto.

Ai sensi del c. 2 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1° aprile 2020, recante le regole tecniche e operative delle udienze in videoconferenza avanti alla giurisdizione contabile, “la Segreteria della Sezione giurisdizionale avvisa le parti, ovvero i loro procuratori e difensori”, oltre al pubblico ministero, “dello svolgimento

dell'udienza mediante collegamento da remoto", al fine di acquisirne "il consenso" alla partecipazione all'udienza telematica. A norma del successivo c. 3, "nei casi di indisponibilità o impossibilità di uno dei difensori o delle parti ad effettuare il collegamento", "l'udienza è rinviata".

Le disposizioni, emanate in attuazione dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020, sono di natura regolamentare ed integrano le norme processuali ordinarie di cui al codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) ed alla normativa emergenziale (d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii.), sicché una loro violazione potrebbe costituire motivo di nullità.

Orbene, dal tenore testuale dei cc. 2 e 3 dell'art. 2, si desume che l'udienza in modalità telematica può essere tenuta solo qualora i procuratori delle parti (se costituite) o le parti personalmente (se contumaci) prestino il "consenso" alla trattazione da remoto. Infatti, poiché si tratta di un consenso esplicito e non di un mero assenso, né di un consenso presunto, non è possibile attribuire al disinteresse del contumace l'implicita volontà di consentire la celebrazione dell'udienza in modalità da remoto.

In difetto del consenso, l'udienza non può essere celebrata e dunque non è possibile nemmeno porre in essere attività meramente processuali, come la dichiarazione di contumacia, sicché la discussione non può che essere rinviata ad altra udienza, da tenersi con le modalità ordinarie di trattazione".

Normativa emergenziale e celebrazione del processo

Sentenza n.39 del 3 marzo 2022

La sentenza, dopo aver ribadito il diritto alla pubblicità del giudizio (come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) ha analizzato le misure derogatorie derivanti dall'emergenza pandemica, con diritto del convenuto *ad opponendum* solo rispetto alla celebrazione telematica dell'udienza. Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che nessuna lesione di una posizione soggettiva del convenuto possa essere ipotizzata.

Rapporto tra giurisdizioni e materiale probatorio

Sentenza n. 344 del 25 ottobre 2022.

Nella decisione sono stati chiariti i *limiti di utilizzabilità, nel processo amministrativo – contabile, degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale.*

Si è affermato che le annotazioni di P.G. e del testo completo dei verbali delle diverse sommarie informazioni testimoniali, acquisite nel corso delle indagini costituiscono atti dai quali è possibile desumere argomenti di prova, ai sensi del c. 2 dell'art. 116 c.p.c., applicabile nel processo contabile perché espressione di principi generali (art. 7, c. 2, c.g.c.); secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, infatti, non è possibile attribuire valore di prova esclusiva agli atti formati in altro procedimento.

Sul punto si ritiene però che gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari, *a fortiori* se formati senza la partecipazione dell'indagato, poi convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativo - contabile, non possano costituire *ex se* prova piena delle circostanze di fatto poste a base della domanda, sia perché essi non costituiscono prove nemmeno nell'ambito del giudizio penale (fatta eccezione per il giudizio abbreviato, dove la richiesta dell'imputato rende utilizzabili tutti gli atti inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, che viene infatti acquisito per intero dal Gup), sia in quanto non sono stati elaborati nel contraddittorio delle parti, sicché una diversa opzione si porrebbe in contrasto con il c. 2 dell'art. 111 Cost. ("*ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale*").

Pertanto, gli atti delle indagini preliminari acquisiti e/o formati in sede penale, raccolti senza la partecipazione del difensore, possono essere utili al fine di trarvi argomenti di prova, ai sensi del c. 2 dell'art. 116 c.p.c., ovviamente purché siano prodotti per intero e non per stralcio.

Nel caso in esame, gli elementi desumibili dai verbali delle sommarie informazioni testimoniali sono stati ritenuti sufficienti ad integrare il quadro probatorio sia perché la domanda era basata su specifiche produzioni documentali sia perché il convenuto non aveva mai contestato l'attendibilità dei dichiaranti.

Una volta acquisite le sommarie informazioni per intero, pertanto, non vi è ragione alcuna per non trarvi elementi idonei alla ricostruzione dei fatti, di per sé sufficienti proprio perché non contestati nella loro attendibilità e genuinità.

Rinuncia all'azione da parte del Pubblico Ministero contabile

Sentenza n. 186 del 13 luglio 2022

Nella decisione sono stati esaminati i limiti del controllo del Collegio sulla rinuncia all'azione da parte del p.m. contabile.

Nello specifico si è statuito che nello scrutinio dell'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio da parte del p.m. erariale, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., l'esame del Collegio è limitato alla regolarità della rinuncia e dell'accettazione, sicché non è possibile operare alcun controllo sulle motivazioni indicate dalla Procura.

Rapporto tra invito a dedurre ed atto di citazione. Criterio risolutivo della ragione più liquida

Sentenza n. 301 del 4 ottobre 2022

La sentenza in ordine al profilo della identificazione delle azioni ha affrontato la questione concernente i *limiti della nullità della citazione, per difformità sostanziali della domanda rispetto all'invito a dedurre*, nonché la problematica dell'*applicabilità nel processo amministrativo - contabile del principio c.d. della ragione più liquida*. Nella decisione sono stati affermati alcuni principi:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 87 e del c. 2, lett. e), dell'art. 86 del c.g.c., la citazione è nulla qualora non sussista corrispondenza tra l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, e gli "elementi essenziali del fatto" esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.

Dal novero degli "elementi essenziali" dev'essere esclusa la quantificazione del danno, intesa sia come variazione meramente quantitativa, che come indicazione dei criteri prescelti; vi rientra, invece, la pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, "caratterizzata da una *causa petendi* (ragioni di fatto ed elementi di diritto) nuova tale da spostare i termini della controversia e disorientare la difesa della controparte"; in tal caso, "non può parlarsi (...) di mera precisazione né di mutato parametro di quantificazione del danno, né può invocarsi, a giustificazione dello *jus variandi*, la valutazione solitamente equitativa del danno".

Nel caso esaminato tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione non è mutato tanto (o solo) il *petitum*, quanto piuttosto la stessa *causa petendi*, atteso che in questa sede la maggiore posta di danno ha ad oggetto la mancata notifica di svariati verbali, mentre nell'invito si trattava dell'illegittimo annullamento di (altri) verbali.

Nel caso analizzato, a parte la diversità dei verbali, è stata ritenuta del tutto differente la condotta illecita in contestazione, in quanto nella citazione si tratta (in negativo) dell'omissione di un'attività doverosa, nell'invito a dedurre (in positivo) dell'illegittimo esercizio del potere amministrativo di annullamento. In relazione a questi ultimi verbali, peraltro, in citazione è stato spiegato *expressis verbis* di non averli potuti fare oggetto di contestazione, per insuperabili difficoltà nella determinazione del *quantum* risarcitorio, sicché la domanda è stata incentrata sull'omessa notifica, ovverosia su di una categoria di attività illecite diversa ed ulteriore, che nell'invito a dedurre non era stata presa nemmeno in considerazione. Non si è trattato, in altri termini, di ipotesi di annullamento di verbali diverse da quelle originariamente contestate, che non si sarebbero certamente discostate dal nucleo essenziale dei fatti contestati nell'invito a dedurre, ma di una tipologia di illecito del tutto diversa, consistente in un'attività meramente omissiva.

Ne è conseguita la declaratoria di nullità parziale dell'atto di citazione.

Sul principio della ragione più liquida, si è richiamato quanto tracciato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, per cui in adesione al principio della "ragione più liquida", deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni antecedenti secondo l'ordine logico-giuridico (S.U. Cass. n. 9936 dell'8 maggio 2014; n. 23542 del 18 novembre 2015).

Il principio è applicabile anche nel processo amministrativo - contabile.

L'art. 39 c.g.c. prevede, infatti, che la sentenza debba contenere "*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare*", mentre l'art. 17 delle norme di attuazione precisa che "*la motivazione della sentenza di cui*

all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa".

Dal complesso delle norme, ha affermato la sentenza, emerge l'esigenza di adottare decisioni che, in ossequio al principio di sinteticità degli atti ed al canone costituzionale della ragionevole durata del processo, si basino su di una motivazione incentrata sugli elementi essenziali e dirimenti della fattispecie, senza perdersi in aspetti privi di qualsivoglia incidenza sulla decisione.

In quest'ottica, il principio della ragione più liquida, univocamente accolto da tutti i plessi giudiziari, consente al giudice di esaminare prioritariamente il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni antecedenti secondo l'ordine logico-giuridico e nonostante la pregiudizialità di alcune censure, poiché detta priorità "non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto".

Nel caso in esame, il principio della ragione più liquida consente di affrontare prioritariamente il merito della domanda *de qua*, tralasciando di esaminare l'eccezione di prescrizione e la richiesta preliminare di rinvio della discussione in attesa della definizione del procedimento penale, in quanto l'insufficienza del quadro probatorio impone già di per sé di adottare una pronuncia di rigetto.

Ambiti operativi dell'intervento nel giudizio di responsabilità amministrativa

Sentenza n. 440 del 30 dicembre 2022

In riferimento all'*intervento nel giudizio di responsabilità amministrativa* la sentenza ha affermato che può essere spiegato solo ad *adiuvandum*, con la conseguenza che il terzo interveniente non potrebbe rassegnare conclusioni diverse da quelle dell'atto di citazione. La decisione ha ribadito che l'atto di intervento deve essere notificato alle controparti e che il mero deposito in segreteria non costituisce rituale ingresso dell'interveniente nel rapporto processuale ai sensi dell'art. 85 c.g.c. in armonia con la garanzia del contraddittorio e della regolare instaurazione del processo.

Ulteriore profilo affrontato dal Collegio ha ad oggetto l'esclusività della Procura regionale nel promuovere l'azione erariale, non avendo gli accordi transattivi conclusi dall'Amministrazione (e parimenti vale per soluzioni con altre formule o per *facta concludentia*) alcun effetto inibitorio sul potere del giudice contabile di pronunciarsi sui presupposti della responsabilità e della quantificazione del danno.

Evocazione in giudizio della parte convenuta non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante della società

Sentenza n. 360 del 28 ottobre 2022

Nella decisione si è affermato che la *citazione notificata alla parte convenuta non in proprio e per un autonomo titolo di responsabilità ma nella qualità di legale rappresentante della società* (nella specie per mancato riversamento dell'imposta di soggiorno) equivale a citare la società stessa. Sicché il chiamare in giudizio la suddetta parte convenuta a tale titolo e la società (nella controversia due società, una nella persona del curatore fallimentare e l'altra nella persona del liquidatore) determina la citazione dello stesso soggetto (la società) due volte. Pertanto non è possibile dichiarare la contumacia della persona fisica, in proprio, perché non esplicitamente convenuta in giudizio in questa veste.

Diversamente, la domanda verrebbe estesa ad un soggetto che non è stata parte nel giudizio in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Questioni sostanziali

Recupero urbanistico di area abusiva

Sentenza n. 298 del 29 settembre 2022

Nella decisione è stata esaminata la questione avente ad oggetto il *recupero urbanistico di un'area abusiva*.

La tesi attorea è che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria avrebbero dovuto gravare sui proprietari degli immobili, con omissione contestata ai convenuti della costituzione di un valido titolo giuridico per vincolare i privati obbligati al versamento delle relative somme, differendo l'onere del pagamento all'eventuale momento del rilascio del permesso di costruire e/o di altro titolo abilitativo per i fabbricati.

Il danno erariale presunto è stato ritenuto dalla Procura costituito dall'onere complessivo degli oneri di urbanizzazione rimasti a carico dell'amministrazione (peraltro ridotti percentualmente dalla Procura).

Il Collegio ha ritenuto non applicabili le norme richiamate dalla Procura e previste in materia di lottizzazione, osservando che i privati avevano già contribuito al versamento degli oneri di urbanizzazione, in relazione al patrimonio edilizio già esistente, al momento del condono. Successivamente, con la variante di recupero, è stata deliberata la realizzazione di diverse opere di urbanizzazione e, per la sola ipotesi di incremento del patrimonio edilizio, è stata legittimamente prevista la possibilità per i proprietari di richiedere gli appositi permessi di costruire, dietro il versamento di un ulteriore contributo, correlato per l'appunto ai nuovi interventi e non già all'esistente (anche perché, in tal caso, le somme sarebbero state versate due volte in relazione agli stessi manufatti).

Ovviamente, trattandosi di una mera possibilità rimessa alla libera scelta di incrementare o meno il patrimonio edilizio esistente, non è stato possibile preconstituire già in quella sede un titolo giuridico idoneo ad esigere il versamento degli oneri da parte dei proprietari.

Responsabilità per spese del personale

Sentenza n.39 del 3 marzo 2022

La decisione, affrontando la questione del conferimento degli incarichi di supporto (“fiduciari”) alla direzione politica all’interno degli enti locali, ha statuito la sussistenza di responsabilità per il conferimento di incarichi ritenuti illegittimi per manchevolezza dei requisiti professionali e culturali posseduti dai designati. La sentenza ha ritenuto responsabile l’apparato burocratico, il direttore dell’ufficio del sindaco ed il sindaco.

Responsabilità sanitaria: obblighi del medico in intramoenia e prescrizione di farmaci soggetti a ricette limitative

Sentenza n. 300 del 4 ottobre 2022

Nella decisione sono stati valutati gli *obblighi del medico in intramoenia* ed i *danni derivanti da illegittima prescrizione di farmaci soggetti a ricetta limitativa*.

In materia di *incompatibilità dei pubblici dipendenti* (art. 60 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 ed art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), si è affermato, dando continuità agli orientamenti della giurisprudenza contabile, che l’effettiva incidenza sull’attività lavorativa istituzionale e l’eventuale conflitto di interessi non costituiscono necessariamente elementi della fattispecie tipica, che è invece basata esclusivamente sulla possibilità o meno di autorizzare l’attività lavorativa extraistituzionale, ovvero sul materiale inoltro della richiesta di autorizzazione all’amministrazione di appartenenza, con il conseguente obbligo in caso contrario di riversare i compensi percepiti.

Nello specifico, occorre in ogni caso un provvedimento autorizzativo per l’espletamento, in via del tutto occasionale, di quegli incarichi qualificabili come attività libero - professionale.

Di contro, qualora si tratti di un’attività di carattere continuativo, ogni autorizzazione sarebbe invece *inutiliter data*, per assoluta incompatibilità con il regime di impiego a tempo pieno o parziale superiore al cinquanta per cento, in quanto le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti all’esercizio di incarichi, ma questi non possono confondersi con l’esercizio costante di un’attività professionale e con l’iscrizione nel relativo albo, per cui sussiste il generale divieto posto *ex lege*.

La *ratio* del dovere di esclusiva è quella di garantire la riserva delle energie lavorative del dipendente pubblico ad esclusivo vantaggio dell’amministrazione di appartenenza, non

potendole egli dissipare esercitando ulteriori attività che lo distolgano dal dovere di collaborazione e dedizione che deve al proprio datore di lavoro.

A fortiori, in merito alle attività imprenditoriali, il divieto di cui all'art. 60 del d.p.r. n. 3/1957 è stato disposto, come affermato dal Giudice della nomofilachia, "per preservare le energie del lavoratore e per tutelare il buon andamento della p.a., che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. Centri di interesse alternativi all'ufficio pubblico rivestito, implicanti un'attività caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della P.A.": in termini Cass. Sez. lav., sent. n. 27420/2020.

Con specifico riguardo al personale delle strutture sanitarie, l'obbligo di esclusività del rapporto di pubblico impiego, di cui agli artt. 97 e 98 Cost., agli artt. 60 e ss. d.p.r. n. 3/1957 ed ai cc. 7 e 7 bis dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, trova conferma nel c. 3 dell'art. 48 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e nel c. 7 dell'art. 4 della l. 30 dicembre 1991, n. 412 oltre che nel c. 5 dell'art. 1 della l. 23 dicembre 1996, n. 662 che definisce *expressis verbis* l'opzione per il regime di *intramoenia* come del tutto incompatibile con l'esercizio dell'attività privata libero - professionale.

I medici ospedalieri in rapporto di lavoro esclusivo possono svolgere attività libero professionale solo in regime di *intramoenia* e cioè in nome e per conto dell'azienda (quindi senza una propria partita Iva), al di fuori degli orari di lavoro ed all'interno della struttura ospedaliera; i medici ospedalieri che abbiano optato per un rapporto non esclusivo possono invece espletare attività libero professionale al di fuori della struttura ospedaliera.

Sulla c.d. Alpi, acronimo di "attività libero - professionale intramuraria", detta anche "intramoenia", è stato precisato che essa si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa.

Le prestazioni sono generalmente le medesime che il medico deve erogare, sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, attraverso la normale operatività come medico ospedaliero. Le prestazioni erogate in regime di *intramoenia* garantiscono al cittadino la possibilità di scegliere il medico a cui rivolgersi per una prestazione.

Dal sistema si evince che il sistema *intramoenia* non è da intendersi quale alternativo e, quindi, in violazione dell'obbligo di esclusività (perché lo prevede la legge previa autorizzazione) e, anzi, ne è una sua manifestazione complementare e funzionale all'allargamento dell'offerta sanitaria pubblica prima ancora che ad una maggiore realizzazione professionale ed economica dei dirigenti medici del Ssn delle aziende sanitarie ed ospedaliere. In questo senso, quindi, l'autorizzazione all'esercizio presuppone un assetto organizzativo e programmatico in cui l'azienda stabilisca orari, tariffe e spazi destinati. In sintesi, si tratta, come stabilisce la legge, di assicurare un più alto livello di tutela della salute (ad esempio con lo smaltimento delle liste di attesa e con la valorizzazione delle specifiche competenze professionali dei singoli medici attraverso la scelta diretta dei pazienti), oltre

che introiti aggiuntivi per l'amministrazione, alla quale va versata una percentuale dei guadagni.

Sul danno da *illegittima prescrizione di farmaci soggetti a ricetta limitativa* nella sentenza si è affermato che l'inosservanza delle condizioni e limitazioni previste dalla legge, in tema di prescrizione dei farmaci, con l'impiego dei ricettari riservato ai medici dipendenti del servizio sanitario e con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, determina l'obbligo di rimborso al Servizio sanitario nazionale del farmaco indebitamente prescritto.

In particolare, il sistema sanitario (artt. 87 e 93 del d.lgs. n. 219 del 2006, art. 2 del d.l. n. 443/1987, art. 15 *quinquies*, c. 4, d.lgs. n. 502/1992, art. 1, c. 4, d.l. n. 323 del 1996) prevede una serie di limitazioni per i farmaci più costosi, che possono essere prescritti soltanto a determinate condizioni e con specifiche modalità. La normativa, già di per sé, considera come "*indebitamente prescritto*" il farmaco per il quale non vengano rispettate le rigide regole procedurali stabilite di volta in volta, senza nemmeno prendere in considerazione la circostanza che esso possa essere o meno necessario per il paziente.

All'indebita prescrizione del farmaco consegue *expressis verbis* l'obbligo di rimborsarne il costo al Ssn, proprio perché il danno erariale è insito nella stessa violazione delle disposizioni limitative del procedimento prescrittivo, e tali limiti costituiscono prescrizioni di natura sostanziale, che tendono a salvaguardare la sostenibilità della spesa sanitaria attribuendo la competenza a prescrivere i farmaci più costosi a carico dell'erario pubblico soltanto ai medici del Ssn, nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale.

Come chiarito dalla giurisprudenza, "sul piano normativo, è indubbio che l'utilizzo del ricettario pubblico" (le cc.dd. ricette rosse) "sia rigidamente limitato non solo a determinati soggetti, ma anche in relazione all'attività da costoro svolta", ai sensi del c. 1 dell'art. 2 del d.l. n. 443/1987, essendo espressamente vietato anche ai medici del servizio pubblico che esercitino l'attività libero professionale, nell'intento di contenere la spesa pubblica.

A tal fine, la Corte costituzionale ha evidenziato "*la particolarità del Servizio sanitario nazionale, che richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile; dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo. Siffatto bilanciamento costituisce il frutto di una scelta discrezionale*" (sentenza n. 94/2009).

La sentenza, dando seguito agli orientamenti della giurisprudenza contabile, ha stabilito che il medico che è abilitato a effettuare prescrizioni a carico del Ssn è quindi il soggetto che, in concreto, assicura il suddetto bilanciamento, dovendosi preoccupare che le sue prescrizioni siano idonee a tutelare la salute dei pazienti, ma, allo stesso tempo, non gravino la finanza pubblica di oneri non necessari, quali quelli che conseguirebbero a prestazioni (relative a farmaci o ad esami diagnostici) inadeguate, incongrue, sproporzionate, superflue, in funzione di criteri di economicità e di riduzione degli sprechi. Lo stesso

medico, quando si spogli della sua veste “pubblica” per indossare quella del libero professionista, non può mai effettuare prescrizioni utilizzando il ricettario pubblico, poiché può elevato il rischio che egli sia orientato da ragioni di carattere personale (ad esempio, alimentare la propria clientela), a scapito delle esigenze di salvaguardia della finanza pubblica.

Rientra, quindi, nella logica del sistema che la prescrizione del medico libero professionista debba sostanzarsi in una proposta terapeutica (la c.d. ricetta bianca), la quale viene vagliata da altro medico (tipicamente il medico di base convenzionato con il Ssn), che stabilisce se essa possa tradursi in una prescrizione a carico del servizio medesimo (ferma restando, naturalmente, la possibilità per il paziente di acquisire ugualmente la prestazione indicata, ma a proprie spese).

Tale scelta del legislatore, ha ritenuto il Collegio, appare razionale non solo dal punto di vista della tutela del bilancio pubblico, ma anche per ragioni attinenti alla salute del paziente. Infatti, di norma il medico di base ha una conoscenza più approfondita del paziente rispetto allo specialista, talché è nella condizione di meglio apprezzare se la prescrizione di quest’ultimo, quand’anche in astratto appropriata, non lo sia nel caso specifico (si pensi ad un medicinale che è incompatibile con altri che vengono assunti per patologie diverse, non segnalate allo specialista).

Il problema non investe, dunque, la congruità delle prescrizioni sul piano terapeutico, ma l’impossibilità per il medico, che operi al di fuori dalla propria attività istituzionale, di prescrivere questa particolare tipologia di farmaci sul ricettario pubblico, addebitandone gli oneri al Ssn.

Nel caso in esame, è stato ritenuto che il convenuto abbia redatto diversi piani terapeutici abusivi ed effettuato prescrizioni sul ricettario a carico del Ssn per diversi pazienti (alcuni in attività intramuraria legittima, altri in occasione dell’attività libero – professionale non autorizzata), con un rilevante danno erariale.

Il Collegio ha seguito nella specie l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il danno è configurabile per il solo effetto del fatto che i farmaci siano illegittimamente posti a carico del SSN”.

Tuttavia, si è statuito che il medico debba essere ammesso a fornire la prova contraria, *id est* a dimostrare che i farmaci erano davvero necessari e che qualunque altro medico, operando nella sua veste pubblica, li avrebbe verosimilmente prescritti onere, che, nella specie non è stato assolto dalla parte convenuta.

Svolgimento di attività non autorizzate

Sentenza n. 344 del 25 ottobre 2022

La decisione ha scrutinato l’attività del *dirigente medico con rapporto esclusivo, in regime di intra moenia che ha svolto una serie di attività non autorizzate e/o non autorizzabili, al di fuori dei locali della struttura ospedaliera.*

Nella specie, ribadita la decorrenza della prescrizione dalla conoscibilità obiettiva del danno, restando fermo il principio, per l'esercizio dell'azione, della conoscenza effettiva solo nel caso di occultamento doloso, è stata ritenuta la sussistenza dell'occultamento doloso in conseguenza della condotta omissiva serbata dal convenuto nell'astenersi dal richiedere di volta in volta le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività libero professionale.

L'assenza di richiesta di autorizzazione non mette l'amministrazione in condizione di valutarne la compatibilità con le mansioni espletate e di verificare l'insussistenza di eventuali conflitti d'interessi.

Ne è conseguita la condanna del convenuto a restituire all'azienda sanitaria, a titolo risarcitorio, gli importi percepiti a titolo di indennità di esclusività, retribuzione di posizione ed indennità di risultato, con correlate tredicesime ed indennità di direzione.

Svolgimento di attività non autorizzate

Sentenza n. 218 del 1° agosto 2022

La decisione ha richiamato l'art. 53, c. 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, norma che ha generalizzato per i pubblici dipendenti il divieto di svolgere incarichi non conferiti né autorizzati, e quale corollario della violazione del divieto ha imposto all'erogante o, in difetto, al dipendente inottemperante, l'obbligo di versare all'ente di appartenenza le somme percepite.

Le mendaci dichiarazioni rese, in sede di instaurazione dei rapporti retribuiti con i privati (case di cura) al fine di conseguire il vantaggio della stipulazione di rapporti lavorativi determina sia l'occultamento doloso, con decorrenza della prescrizione dell'azione erariale dal momento dell'effettiva scoperta, sia la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

Responsabilità sanitaria: successione delle norme nel tempo, ruolo dell'accordo transattivo, rapporto di causalità, colpa grave del sanitario e responsabilità da equipe

Sentenza n. 309 del 7 ottobre 2022

Sono state affrontate nella decisione, in tema di responsabilità sanitaria, varie questioni: l'applicabilità della legge Gelli - Bianco ai fatti pregressi, il ruolo dell'accordo transattivo nel giudizio di responsabilità amministrativo - contabile, la peculiare configurazione del nesso di causalità rispetto ai criteri operanti nel giudizio penale, la colpa grave, la responsabilità dell'equipe.

a) *la normativa (l. 8 marzo 2017, n. 24) è stata ritenuta inapplicabile ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore e, diversamente opinando, ne deriverebbe una sterilizzazione di tutte le azioni risarcitorie in cui le aziende ospedaliere non abbiano seguito, in buona fede, una procedura all'epoca non prevista e non richiesta da previsioni di legge né regolamentari;*

b) si è affermato anche che l'esperibilità, nei confronti del medico, dell'azione per il risarcimento del danno erariale non è pregiudicata dall'omessa comunicazione allo stesso, da parte dell'azienda di appartenenza, dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, costituendo l'accordo transattivo solo un elemento sintomatico di un possibile danno erariale ed indice di parametrizzazione della sua consistenza quale danno indiretto.

c) Nella esaminata colpa sanitaria la ricorrenza del rapporto di causalità non può essere esclusa ove si possa fondatamente ritenere che l'adempimento dell'obbligazione (ad opera del sanitario), ove correttamente e tempestivamente intervenuto, avrebbe influito sulla situazione in termini non necessariamente di assoluta certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità, specie quando manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti. Con riferimento alle condotte omissive, che presuppongono un obbligo di attivarsi, sia pure per sola vigilanza, l'accertamento dovrà essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.

d) La colpa grave del sanitario, ha ribadito la sentenza sulla scia di un orientamento consolidato, richiede che il comportamento non solo sia stato riprovevole in quanto non rispondente perfettamente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma esige che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovvero altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d'opera.

e) La responsabilità d'equipe (in specie per l'attività chirurgica) comporta che ciascuno dei membri assuma nei confronti del paziente una vera e propria posizione di garanzia, che impone ad ognuno il rispetto delle regole di prudenza e di diligenza, atteso che la condotta del singolo è funzionalmente connessa a quella del resto dell'equipe. Ed il principio dell'affidamento dell'operato altrui opera soltanto in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli ed i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, non potendosi l'onere di vigilanza trasmodare in invasione degli spazi di competenza altrui.

Responsabilità sanitaria e corresponsabilità del paziente nella causazione del danno

Sentenza n. 334 del 21 ottobre 2022

La decisione ha affermato che non sussiste la colpa grave nell'ipotesi della riparazione primaria della lesione tendinea acuta, in presenza di una complicanza possibile, ed in cui non è rilevabile alcuna "devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica" nell'attività medica, anche considerando che per il raggiungimento dell'obiettivo di un pieno recupero funzionale dell'articolazione la scrupolosa osservazione di tempi e cautele può essere determinante (con possibile incidenza del paziente nella mancata collaborazione, per il ritardo di quindici giorni nel sottoporsi a controllo, per un buon esito finale dell'intervento)

Responsabilità sanitaria per condotta omissiva

Sentenza n. 309 del 7 ottobre 2022

Il Collegio ha affermato che nell'*ipotesi di danno erariale (nella specie cd. danno indiretto)*, il fatto dannoso si perfeziona soltanto con la concreta modificazione patrimoniale negativa ingiusta a carico dell'amministrazione danneggiata in ragione della quale il diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere.

Con riferimento alla responsabilità omissiva da *mancata rimozione di una garza dall'addome del paziente* si è statuito che l'attività la cui disattenta esecuzione è rimproverata al personale medico e paramedico non riveste caratteri di particolare complessità o difficoltà tecnica, richiedendo, al contrario solo l'esercizio della normale accortezza e diligenza, sicché l'eventuale difficoltà oggettiva dell'intervento chirurgico non rende complesso il semplice e materiale adempimento della "conta" degli strumenti.

E' stata, quindi, ritenuta la responsabilità, per colpa grave, dei medici che facevano parte dell'equipe e della ferrista presente all'intervento, mentre l'organizzazione sanitaria è stata ritenuta responsabile per una quota a seguito della mancata attuazione delle raccomandazioni ministeriali volte a prevenire e ridurre il rischio delle diffuse dimenticanze di corpi estranei nel corpo dei pazienti in occasione degli interventi chirurgici, attraverso la specifica adozione di procedure standardizzate.

Responsabilità sanitaria per condotta omissiva

Sentenza n. 221 del 4 agosto 2022

La decisione ha ritenuto che l'accertamento reso in sede penale avente ad oggetto la *mancata redazione della cartella infermieristica e della omessa necessaria valutazione preparatoria*, la *mancata richiesta del consenso informato* ed il *mancato adeguato monitoraggio dei parametri del paziente in fase di intervento chirurgico* costituiscono un triplice ordine di contestazioni idoneo a fondare la sussistenza della *colpa grave di tipo professionale* (nella specie, durante l'intervento neurochirurgico, il calo pressorio aveva determinato l'ischemia con *exitus*).

False attestazioni e certificazioni e responsabilità erariale

Sentenza n. 231 dell'11 agosto 2022

Nella questione scrutinata sono stati richiamati i *principi* acquisiti nella giurisprudenza di *autonomia e separatezza tra giudizio contabile e penale* con regolamentazione dei rapporti tra gli accertamenti nell'una ed altra sede disposti dagli artt. 651,652 e 654 c.p.p. e limitazione delle interferenze reciproche in delimitate ipotesi. Il legislatore ha, infatti, disciplinato i rapporti in termini di "effetti del giudicato penale" sugli altri processi (artt. 651, 652 e 654 c.p.p.) stabilendo unicamente l'efficacia della sentenza penale definitiva di condanna e di assoluzione in relazione agli altri giudizi (civili, amministrativi e contabili) senza prefissare alcun vincolo nelle ipotesi in cui non si è formato un giudicato penale (di condanna o assoluzione) per la non definitività della

pronuncia o per la conclusione con altro esito (ad esempio con la dichiarazione del giudizio per intervenuta prescrizione del reato).

Nella specie la realizzazione di condotte truffaldine con *false attestazioni e certificazioni* ha determinato la fruizione indebita del periodo di maternità a titolo di astensione obbligatoria dal servizio con *danno diretto* (percezione di somme non dovute) e *danno all'immagine* della Pubblica Amministrazione. Per quest'ultimo tipo di lesione - danno all'immagine a detrimento della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 55 *quinquies*, c. 2, d.lgs. n. 165 del 2001, la perseguibilità è svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di determinate fattispecie delittuose.

Ingiustificata assenza dal servizio per condotte fraudolente

Sentenza n. 4 del 21 gennaio 2022

Il Collegio ha ritenuto che l'ingiustificata assenza dal servizio (con certificazioni mediche falsamente attestanti uno stato di malattia, o comunque, da condotta fraudolenta), utilizzata al fine di svolgere attività professionale illecita, determina una responsabilità per danno patrimoniale, articolata in danno da retribuzione indebitamente corrisposta per attività lavorativa non svolta e danno da disservizio ,nonché di danno non patrimoniale all'immagine ai sensi dell'art. 55 - *quinquies* d.lgs. 165/2001.

Danno erariale per lesione del rapporto sinallagmatico

Sentenza n.5 del 21 gennaio 2022

La decisione ha scrutinato la fattispecie avente ad oggetto il rilascio di permessi di soggiorno in assenza di presupposti a seguito di dazioni illecite ricevute. In particolare, per un appartenente alle forze dell'ordine è stata riconosciuta la responsabilità erariale per violazione del rapporto sinallagmatico.

Inammissibilità del danno all'immagine per condotte non ascrivibili a reati contro la Pubblica Amministrazione

Sentenza n. 193 del 20 luglio 2022

La decisione ha evidenziato che *la condanna per un reato che non è disciplinato tra i reati contro la pubblica amministrazione* previsti dal Codice penale, ma tra i reati contro il patrimonio, sia pure a danno dello Stato, non possa fondare la responsabilità per danno all'immagine.

Promovibilità del procedimento di responsabilità per danno erariale: operatività

Ordinanza n. 45 del 27 maggio 2022

La Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 7, c. 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97, nella parte in cui dispone, anche nell'ipotesi di estinzione del reato, che il procuratore regionale della Corte dei conti possa promuovere entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale solo "nei confronti del condannato" e, consequenzialmente, nella parte in cui non prevede che il procuratore regionale della Corte dei conti "promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale" anche nel caso di "sentenza di estinzione del reato" oltre che nel caso di "sentenza irrevocabile di condanna";

b) in via consequenziale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, c. 7, primo periodo, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, nella parte in cui prevede che "la sentenza di estinzione del reato", oltre alla "sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse" sia "comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato".

Accesso alla ZTL per ragioni sanitarie in assenza di requisiti

Sentenza n. 440 del 30 dicembre 2022

È stato accertato un danno erariale nei confronti di un *dipendente di un Comune che con artifici e raggiri ha avuto accesso alla ZTL per ragioni sanitarie senza averne i requisiti*, in forza di un accesso abusivo al sistema informatico sia con le proprie credenziali che con quelle dei colleghi.

Il danno erariale è stato determinato non sulla base dei costi necessari per l'ottenimento delle singole autorizzazioni all'accesso in quanto, non sussistendo i presupposti per il rilascio, ogni condotta sarebbe stata teoricamente sanzionabile, ma sulla base di un criterio di natura equitativa, ai sensi degli articoli 2056 e 1226 del c.c., basandosi sull'importo complessivo delle sanzioni teoricamente irrogabili per ciascuna delle giornate autorizzate.

Ulteriore figura di danno erariale individuato nella specie è stata quella della *lesione del rapporto sinallagmatico*.

Quest'ultima ha ad oggetto la distrazione delle energie lavorative del dipendente dai suoi compiti istituzionali ad attività di carattere illecito di rilievo penale, con la conseguente disutilità della relativa spesa. Infatti quando il dipendente agisce non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico si verifica un'alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione che diventa in tutto o in parte priva di causa, e la persistente reiterazione delle condotte illecite determina "effetti sistemici" tale da determinare l'assenza di fiducia nel dipendente da parte dell'amministrazione.

La lesione del rapporto sinallagmatico è figura diversa dal "*danno da disservizio*" che ha ad oggetto il costo aggiuntivo sostenuto dall'Amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, necessario qualora le vicende delittuose si rivelino idonee a "disarticolare" i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e

rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare i dipendenti e ripristinare la regolarità del funzionamento dell'ufficio.

Gestore di struttura alberghiera destinatario dell'imposta di soggiorno. Giurisdizione e sussistenza del rapporto di servizio. Sussistenza

Sentenza n. 248 del 29 agosto 2022 e n. 367 del 9 novembre 2022

In linea con ripetute sentenze di questa Sezione la sentenza ha ritenuto *la giurisdizione della Corte conti nel rapporto di servizio tra il gestore di struttura alberghiera che riceve l'imposta di soggiorno dal cliente (non riversata) ed il comune*, derivante dagli obblighi di raccolta, contabilizzazione e rendicontazione delle somme, anche successivamente all'art. 5 *quinquies* del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con l. 17 dicembre 2021, n. 215, il quale ha reso un'interpretazione autentica dell'art. 180, cc. 3 e 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34. Il gestore non è più agente contabile, ma continua ad essere responsabile successivamente al 19 maggio 2020 a titolo di responsabilità amministrativa per omesso riversamento dell'imposta di soggiorno assolta dal cliente.

Beneficiari di contributi pubblici e sussistenza del rapporto di servizio

Sentenza n. 325 del 19 ottobre 2022

La decisione nella controversia ha ritenuto *la sussistenza del rapporto di servizio e la giurisdizione della Corte dei conti*, asserendo che *tra l'Amministrazione ed i beneficiari dei contributi si instaura un rapporto di servizio di fatto, di carattere funzionale*. Infatti la giurisdizione contabile si radica ogni qualvolta vi sia un'erogazione di risorse pubbliche finalizzate ad uno scopo specifico e predeterminato, anche in via amministrativa, mentre rientrano nella giurisdizione ordinaria le situazioni inerenti a finanziamenti che non siano assistiti da uno specifico programma, quali, ad esempio, i contributi finalizzati alla ripresa dell'attività produttiva a seguito di un evento calamitoso.

In particolare nel sistema approntato dal legislatore per la tutela degli interessi erariali il giudizio di responsabilità amministrativa risulta finalizzato non soltanto a far conseguire alla singola amministrazione danneggiata un "titolo esecutivo", da utilizzare nei confronti dell'autore del danno, al fine di ottenere il ripristino dell'integrità patrimoniale, ma anche ad acclarare l'esistenza di comportamenti illeciti connotati da dolo o colpa grave, imputabili ad un determinato soggetto nell'ambito di un rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica.

Nella specie il Collegio ha ritenuto l'insussistenza della responsabilità amministrativa per indebito utilizzo di contributo pubblico, in quanto la parte convenuta aveva commesso violazioni solo di carattere formale (omessa presentazione della domanda per ottenere il trasferimento delle agevolazioni) al più idonea a fondare il provvedimento di revoca, ed avendo il destinatario realmente effettuato l'investimento e proceduto alla corretta rendicontazione della spesa

Appropriazione di valori bollati

Sentenza n. 228 dell'11 agosto 2022

Il Collegio ha ritenuto la sussistenza di responsabilità di un soggetto che, nella qualità di *assistente giudiziario* in servizio nella cancelleria della volontaria giurisdizione di un Tribunale civile, *si è appropriato di marche da bollo ed ha indotto una signora anziana ad emettere due assegni bancari.*

In particolare la sentenza dopo aver confermato l'assunto che la sentenza di applicazione della pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna ha riconosciuto la sussistenza del danno da lesione del rapporto sinallagmatico, del danno da disservizio e del danno all'immagine.

Direttore dei lavori, procedura di affidamento pubblica e percezione illecita di utilità

Sentenza n. 209 del 25 luglio 2022

Nel giudizio è stata dichiarata la responsabilità amministrativa derivante dalla condotta di un soggetto che, nella qualità di funzionario del provveditorato interregionale dell'attuale Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel caso di specie *direttore dei lavori di una procedura di affidamento pubblica ha percepito una percezione illecita da parte del titolare dell'impresa, già affidataria diretta di un appalto d'opera.*

La sussistenza di vari reati (peculato, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, induzione a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica in atti pubblici e truffa) accertati con sentenza penale ha determinato la condanna del medesimo soggetto per varie figure di danno erariale (danno da disservizio, danno da interruzione del rapporto sinallagmatico)

Appropriazione di somme di denaro

Sentenza n. 193 del 20 luglio 2022

Nella decisione è stata ritenuta la responsabilità di un funzionario *dipendente comunale che, abusando della qualità di unico funzionario addetto all'unità operativa - addetto ai nidi, progettazione educativa e diritto allo studio - si è appropriato di somme stanziare dalla Regione e dal Comune per finanziare le attività connesse all'educazione infantile* con particolare riferimento al potenziamento degli asili nido e progetti sociali a favore di bambini disabili ovvero in stato di disagio.

Nella specie è stata ritenuta fondata la posta di danno avanzata per il danno diretto derivato all'Amministrazione e per il danno da disservizio.

Di converso è stata ritenuta la inammissibilità della domanda per danno all'immagine, considerata la penale responsabilità per un reato che non è disciplinato tra i reati contro la pubblica amministrazione ma tra i reati contro il patrimonio, sia pure a danno dello Stato.

Appropriazione di somme di denaro

Sentenza n. 192 del 19 luglio 2022

È stata acclarata, nella sentenza, la *responsabilità della parte convenuta* avente le funzioni di *economo comunale* che, abusando delle proprie funzioni specifiche e della concreta possibilità di accesso, anche telematico, ai sistemi di pagamento ed ai programmi di ragioneria, con condotta reiterata negli anni si è appropriata di ingenti somme di denaro.

È stato, pertanto, giudicato necessario reintegrare per intero il danno patrimoniale diretto, mentre per il danno da disservizio è stato ritenuto che la parte interessata abbia dedicato alle attività illecite non più del cinquanta per cento della prestazione lavorativa eseguita.

IL RITO ABBREVIATO

Questioni processuali

Definizione del giudizio abbreviato. Natura giuridica

Sentenza n. 384 del 22 novembre 2022

La decisione, ribadendo un consolidato orientamento della Sezione, ha qualificato la *definizione del giudizio abbreviato* come una soluzione alternativa, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è solo parziale, ma una *fattispecie estintiva speciale*, non conforme né al modello processuale civile (ex art. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all'azione ed inattività delle parti) né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile ai sensi dell'art. 110 (rinuncia agli atti del processo) e dell'art. 111 (inattività delle parti).

Giudizio abbreviato: parere del Pubblico Ministero e valutazione del giudice.

Decreto n. 14 del 23 dicembre 2022

*Il Collegio, nello scrutinio del parere del Pubblico Ministero sull'ammissibilità del rito abbreviato, procedimento che ha previsto una generalizzazione delle ipotesi precedentemente in vigore di definizione agevolata del contenzioso, ha il potere di valutare il merito della richiesta. I parametri da utilizzare sono quelli comunemente utilizzati per la determinazione del *quantum debeatur* (gravità della condotta ed entità del danno) unitamente alla congruità della somma proposta.*

Il potere del giudice di valutare le condizioni sostanziali di ammissibilità della domanda si pone in linea con la possibilità di disattendere il parere contrario del Pubblico Ministero non avendo il Collegio la mera funzione "notarile" di prendere atto dell'eventuale accordo delle parti, ma il potere di entrare nel merito della vicenda, valutando se il dissenso sia o meno giustificato e, se del caso, ammettendo ugualmente il convenuto al giudizio abbreviato.

Preclusioni e rito abbreviato

Decreto n. 3 del 25 marzo 2022

La decisione ha affermato che le *preclusioni* poste in tema di *rito abbreviato* sono da interpretare nel senso più restrittivo possibile e, tuttavia, la funzione di deflazionare il contenzioso è una scelta da compiere con il primo atto difensivo utile.

I GIUDIZI PENSIONISTICI

Nel 2022 sono state emesse **n. 226 sentenze** in materia di pensioni civili, militari e di guerra di cui:

Pensioni civili: n. 45

n. 13 di accoglimento o parziale accoglimento, n. 18 di rigetto, n. 10 di estinzione per cessata materia della materia del contendere e n. 4 di difetto di giurisdizione.

Pensioni militari: n. 175

n. 13 di accoglimento o parziale accoglimento, n.15 di rigetto, n. 147 di estinzione per cessata materia del contendere.

Pensioni di guerra: n. 6

n. 3 di accoglimento e parziale accoglimento, n. 2 di rigetto e n. 1 di inammissibilità.

La Sezione ha adottato, altresì, in materia pensionistica **n. 38 ordinanze**: n. 14 in tema di pensioni civili, n. 22 in tema di pensioni militari e n. 2 in tema di pensioni di guerra.

Questioni processuali

Natura del giudizio pensionistico

Sentenza n. 439 del 30 dicembre 2022

Il giudizio pensionistico contabile, ha affermato la Sezione, nonostante nella fase introduttiva si configuri in termini formalmente impugnatori, atteso che richiede come requisito di ammissibilità la pronuncia dell'amministrazione sulla pretesa pensionistica della parte ricorrente o la formazione del silenzio - rifiuto su una istanza proposta dall'interessato, non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento/silenzio contestato e gli eventuali suoi vizi, ma *il rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto*. Sicché l'attività del giudice contabile non è volta all'annullamento degli atti viziati dall'amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma all'accertamento del diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso ed in cui rileva unicamente se il soggetto fosse effettivamente titolare del diritto vantato.

Riscatto a titolo gratuito ai fini pensionistici del corso per il conseguimento del titolo di laurea: difetto di giurisdizione del giudice contabile

Sentenza n. 65 del 1° aprile 2022

La decisione ha dichiarato il *difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta del riscatto a titolo gratuito ai fini pensionistici ed ai fini della carriera della durata del corso legale per il conseguimento del titolo di laurea richiesto per l'immissione in servizio permanente effettivo* (funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria). La questione è stata ritenuta afferente direttamente non alla determinazione del trattamento di pensione, ma ai diritti ed obblighi inerenti al rapporto di impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione.

Controversia previdenziale non gravante sul bilancio dello Stato. Difetto di giurisdizione del giudice contabile.

Sentenza n. 371 del 10 novembre 2022

Il giudice ha stabilito che , salvo che non si tratti di pensioni gravanti sul bilancio statale, al fine di stabilire se si tratti di *controversia previdenziale appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti*, occorre verificare non la natura pubblica o privata dell'ente di provenienza del pensionato ma il presupposto della partecipazione finanziaria dello Stato, nel senso contabilistico di imputazione al bilancio dello Stato – persona della spesa, o di parte di essa, concernente l'erogazione della prestazione previdenziale.

Nella specie la *quota di pensione relativa alla "gestione separata"*, sulla quale è maturato l'indebito pensionistico (*pensione VOCUM*), è stata calcolata secondo le modalità del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovverosia dell'Assicurazione generale obbligatoria, sicché è di natura privata e non grava sul bilancio dello Stato, né sussiste alcuna norma specifica in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario, con consequenziale *difetto di giurisdizione del giudice contabile*.

Accertamento del risarcimento del danno in assenza della declaratoria di diritti pensionistici. Difetto di giurisdizione del giudice contabile.

Sentenza n. 359 del 27 ottobre 2022

Nella controversia scrutinata si è affermato che sussiste il *difetto di giurisdizione contabile*, radicandosi la giurisdizione del giudice ordinario, nell'ipotesi in cui la domanda formulata nel ricorso non riguarda l'accertamento dei diritti pensionistici ma il *risarcimento del danno asseritamente subito dalla parte ricorrente a causa dell'omessa applicazione da parte dell'amministrazione delle ritenute stipendiali corrispondenti all'onere di ricongiunzione dovuto dall'interessato*. Nella controversia, si è affermato, si è in presenza di un'attività materiale non riconducibile neanche mediatamente all'esercizio del potere amministrativo, in quanto l'omissione sembra dovuta ad un mero errore da parte del datore di lavoro con giurisdizione ex art. 2043 c.c. spettante al giudice ordinario.

Riassunzione: inosservanza termini ed estinzione del giudizio

Sentenza n. 390 del 14 dicembre 2022

Il giudice ha statuito che a seguito della pubblicazione della sentenza di appello e del rinvio al giudice di primo grado, la *mancata tempestiva riassunzione* nel termine di tre mesi fissato dall'art. 297 del c.p.c., applicabile in ragione del rinvio contenuto nell'art. 7, c. 2, del codice di giustizia e, comunque, dell'art. 199, c. 3, del codice di giustizia contabile, determina l'*estinzione del giudizio*.

Ordinatore secondario di spesa e legittimazione passiva dell'INPS

Sentenza n. 389 del 13 dicembre 2022

La decisione ha ritenuto la *legittimazione passiva dell'INPS* il quale, *pur nella qualità di ordinatore secondario di spesa*, conserva l'interesse a contraddire in quanto attuale detentore della posizione contributiva e pensionistica del ricorrente e quindi competente a verificare la corretta valorizzazione del rapporto contributivo.

Denominazione dell'atto introduttivo ed ammissibilità della domanda giudiziale

Sentenza n. 350 del 25 ottobre 2022

Il giudice monocratico ha affermato che la *proposizione del ricorso innanzi alla Sezione giurisdizionale con nomen tipico dell'impugnazione dei provvedimenti in sede amministrativa* (nella specie "ricorso gerarchico"), visto il principio processuale della libertà del giudice nella qualificazione giuridica della domanda, *non è tale da inficiare la validità dell'atto nel momento in cui, dal tenore della domanda e dell'allegazione documentale, sia possibile ricavare l'intento del ricorrente*. Pertanto la conclusione finale di ottenere dal giudice, cui pure il ricorso è intestato, il riconoscimento della propria pretesa alla pensione di reversibilità di guerra di cui era titolare il padre, a far data dal decesso di questi, consente di ritenere ammissibile la domanda in sede giudiziale, fermo il necessario rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.

Questioni sostanziali

Ambiti operativi del trattamento pensionistico di reversibilità

Sentenza n. 441 del 30 dicembre 2022

La decisione ha affermato che lo *speciale trattamento pensionistico di reversibilità di cui all'art. 1897 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010)* è limitato al caso dei soggetti "caduti vittime del dovere", cioè "in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa".

La norma ha riorganizzato le disposizioni di settore, riconoscendo, in aggiunta ai benefici spettanti sia alle vittime del dovere che ai soggetti equiparati, un trattamento pensionistico di speciale favore soltanto alle vittime del dovere *stricto sensu*, elencando una serie di fattispecie particolari, descritte in modo puntuale e specifico.

La decisione ha ribadito che trattandosi di un beneficio in deroga rispetto alle previsioni di carattere generale, non se ne può operare l'estensione, per analogia, a categorie diverse da quelle tassativamente contemplate dalla legge, sicché non è possibile ipotizzare che la norma sia applicabile anche ai "soggetti equiparati", non essendo stata introdotta una nozione unitaria di vittime del dovere e non determinandosi una sovrapposibilità tra la figura giuridica di vittime del dovere di cui all'art. 1897 c.o.m. e quella di cui alla l. n. 266/2005.

Esposizione ultradecennale all' amianto e maggiorazione contributiva

Sentenza n. 389 del 13 dicembre 2022

Scrutinando la *domanda volta al riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dall' art. 13, c. 8, legge n. 257/1992 (cd. esposizione ultradecennale all'amianto)*, si è statuito che non si è in presenza di un diritto al ricalcolo della prestazione previdenziale, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente o ingiustamente liquidati in precedenza, bensì in presenza di un diritto ad un beneficio. Quest'ultimo, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi strumentale, è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, operando appunto sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto, in base ai criteri ordinari il diritto al trattamento di quiescenza. Di conseguenza l'azione diretta al riconoscimento del beneficio contributivo in questione non partecipa del regime dell'imprescrittibilità del diritto a pensione, il quale non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva.

Applicazione del sistema retributivo di calcolo pensionistico ed "arrotondamento" del computo di anzianità

Sentenza n. 357 del 26 ottobre 2022

La decisione ha affermato che nell'ambito del *computo del requisito* minimo di diciotto anni di anzianità richiesto dall'art. 1, c. 13, l. n. 335/1995 per l'applicazione del sistema retributivo di calcolo pensionistico nei termini previsti dalla stessa norma, non opera l'effetto dell'*arrotondamento* a mese intero della frazione di mese superiore ai quindici giorni. Non è stata ritenuta operativa, nella specie, l'applicazione analogica dell'art. 3, l. n. 274/1991 agli specifici effetti di cui all'art. 1, commi 12 e 13, l. n. 335/1995.

Ripetibilità di indebito pensionistico- Legittimità

Sentenza n. 324 del 19 ottobre 2022

La questione scrutinata è stata decisa affermando la *ripetibilità da parte dell'INPS* (seppure per un ridotto arco temporale) dell'indebito pensionistico che il ricorrente ha maturato avendo percepito un *trattamento di reversibilità superiore alla percentuale di cumulabilità con gli altri suoi redditi, fissata dall'art. 1, c. 41, della legge n. 335/1995* mediante richiamo alla Tab. F allegata alla legge stessa.

La sentenza ha anche richiamato, ai fini dell'obbligo di comunicazione per gli aventi diritto alle prestazioni, il sistema di comunicazione basato sul flusso informativo derivante dallo scambio tra fonti interne alle pubbliche amministrazioni (seppure a decorrere dal 2010), mentre precedentemente occorreva la comunicazione all'INPS, non potendo l'avvenuta presentazione all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni valere ad assorbire o compensare gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Istituto previdenziale.

Ripetibilità indebito pensionistico – Legittimità.

Sentenza n. 111 del 9 maggio 2022

La decisione *in tema di indebito pensionistico* ha ritenuto legittimo il recupero di somme indebitamente liquidate in via provvisoria su un trattamento pensionistico normale effettuandone il conguaglio sulla superiore somma dovuta a titolo di arretrati sulla pensione privilegiata, non operandosi in siffatto modo alcuna trattenuta sui ratei di pensione successivamente erogati, ed operandosi nella specie una compensazione "impropria" (o atecnica) non essendo operativo il principio del legittimo affidamento del percettore in buona fede di ratei pensionistici ed individuabili attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi (Corte conti SS.RR. 2/12/QM).

Si è ritenuto che, non effettuando l'Inps alcuna trattenuta sui ratei pensionistici a venire, non si realizza nella specie un *vulnus* di una utilità già acquisita, per quanto indebitamente, dal pensionato, che infatti ha potuto ritenere integralmente quanto percepito a titolo provvisorio.

Ripetibilità indebito pensionistico- Legittimità

Sentenza n. 372 del 15 novembre 2022

La decisione ha affrontato il tema della *indebita ripetizione dell'indebito pensionistico* statuendo che, laddove la ripetizione abbia ad oggetto ratei di pensione indebitamente percepiti *per violazione del divieto di cumulo tra trattamento di quiescenza e trattamento di servizio*, risultano applicabili le regole generali sulla ripetizione dell'indebito previsto dagli artt. 2033 e ss. cod. civ., non operando la disciplina speciale stabilita dall'art. 206 del d.p.r. n. 1092/1973 il quale disciplina la ordinaria irripetibilità dell'indebito pensionistico.

La controversia, infatti, riguarda la ripresa del rapporto di servizio che in precedenza aveva già dato titolo al diritto a pensione, e che comporta il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.

Rapporti tra benefici a favore della criminalità organizzata e benefici a favore delle vittime del terrorismo

Sentenza n. 373 del 15 novembre 2022

Nella decisione assunta si *esclude la possibilità di riconoscimento a favore delle vittime della criminalità organizzata, dei benefici previsti dalla legge a favore delle "vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici"* non essendovi una specifica disposizione normativa, che ne estende l'area soggettiva di applicazione. Nella specie, il ricorrente, vittima della criminalità organizzata e beneficiario delle agevolazioni previste a tale titolo, aveva chiesto il ricalcolo della pensione, con la applicazione di dieci anni di contributi figurativi e la rideterminazione della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5 per cento.

Pensione di guerra e perimetrazione del "fatto di guerra" per i civili.

Sentenza n. 439 del 30 dicembre 2022

La decisione ha delineato la esatta perimetrazione del cd. "fatto di guerra" per i civili, differenziando la posizione dei militari dai "soggetti civili" ovvero dei "civili non militarizzati". La posizione di questi ultimi richiede un collegamento più forte e stringente tra l'infermità ed il "fatto di guerra" intendendo per tale solo quello "che sia stato la causa violenta diretta ed immediata della invalidità o del suo aggravamento o della morte".

Trattamento pensionistico privilegiato e principio della causalità adeguata

Sentenza n. 429 del 30 dicembre 2022

Nel trattamento pensionistico privilegiato, ha affermato il Collegio, l'art. 64 del d.p.r. n. 109/1973 prevede - per i fatti di servizio causa o concausa di servizio - non il criterio dell'equivalenza causale, ma il principio della causalità adeguata, per cui riconosce soltanto quelle concause che si presentano come efficienti e determinanti. Il servizio, pertanto, deve portare ad un *quid novi* e ad un *quid pluris* rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità e non soltanto costituirne l'occasione, soprattutto qualora vi sia una tendenziale sovrapposibilità dei fattori eziologici professionali con quelli della vita comune e/o di origine genetica, con onere della prova a carico della parte ricorrente.

Trattamento pensionistico di guerra e prescrizione

Sentenza n. 350 del 25 ottobre 2022

In tema di *trattamento pensionistico di guerra* la decisione ha statuito che le disposizioni relative alla *prescrizione del diritto* sono derogatorie rispetto alla regola generale della imprescrittibilità del diritto alla pensione di cui all' art. 45 del d.p.r. n. 1092/1973, ed è prevista la

decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate (art. 100, c. 3, del d.p.r. n. 915/1978).

Trattamento di riversibilità ed orfani maggiorenni del pensionato

Sentenza n. 346 del 25 ottobre 2022

In tema di *trattamento pensionistico di riversibilità a favore degli orfani maggiorenni del pensionato*, grava in capo al ricorrente la dimostrazione sia della non autosufficienza economica/reddituale sia il suo pregresso mantenimento in via continuativa e abituale a carico del dante causa.

L'inabilità a proficuo lavoro consiste nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere a qualsiasi attività lavorativa, valutazione rimessa alla Commissione medica di verifica presso il Ministero economia e finanze per conto dell'INPS, la cui valutazione non può essere superata dalla diversa valutazione medico legale ottenuta in altro procedimento INPS, stante la diversità dei fini delle due valutazioni.

La "vivenza a carico" richiede, ai fini della sussistenza del requisito, non solo la convivenza con il defunto, ma anche il mantenimento a carico di questi, in via continuativa, del figlio inabile.

Assegno di benemerenzza per i perseguitati politici e razziali - Decorrenza

Sentenza n. 343 del 25 ottobre 2022.

Il Collegio ha scrutinato il tema della decorrenza dell'assegno di benemerenzza per i perseguitati politici e razziali. Si è stabilito che nell'ipotesi di ripetuta presentazione di domanda di riconoscimento fondata sulla medesima allegazione fattuale, la determinazione favorevole dell'amministrazione solo in risposta alla seconda domanda di assegno, effettuata a seguito di richieste di integrazioni documentali che potevano essere avanzate anche nell'esame della prima istanza, costituisce revisione della precedente determinazione amministrativa, con conseguente applicabilità dell'art. 78, del d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915 (revisione, d'ufficio o a domanda, di provvedimenti, al fine di attribuzione di un provvedimento più favorevole). La operatività della richiamata norma richiede che: a) la domanda originariamente proposta e la successiva istanza abbiano ad oggetto gli stessi fatti di persecuzione allegati, almeno per il nucleo essenziale, già alla prima domanda; b) tali fatti siano stati corredati, sin da quel momento, da prova riconosciuta valida; c) nella seconda domanda si faccia espresso riferimento alla prima, indicando che l'istanza è volta al riesame di quanto già prodotto; d) a sua volta la seconda domanda rechi adeguato corredo probatorio.

Cumulo dei periodi assicurativi

Sentenza n. 103 del 6 maggio 2022

La decisione ha esaminato il problema del cumulo dei periodi assicurativi, ritenendo che, ai sensi dell'art. 1, c. 239, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di totalizzazione e di ricongiunzione, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal c. 6 dell'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al c. 7 del medesimo art. 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal c. 10 del medesimo art. 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.

Decisione e pubblicazione dati personali

Sentenza n. 430 del 30 dicembre 2022

La pronuncia ha statuito che ai sensi della normativa di specie (art. 22, c. 11, d.lgs. n. 101/2018), applicabile dal 19 settembre 2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possono essere pubblicati, anche in caso di inserimento della sentenza nella banca dati della Corte dei conti o comunque di diffusione via *web*.

Infatti la norma prevede che le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, c. 11, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dall'art. 22, c. 8, d.lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato. Pertanto le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della sentenza.

Estinzione giudizi per riliquidazione ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973

Sentenze n. 265, 264, 257, 256, 246, 245 ed altre del 2022

Numerose sentenze sono state emesse in tema di definizione dei giudizi con estinzione per cessazione della materia del contendere, con riferimento all'*accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973.*

L'amministrazione, in applicazione di principi elaborati dalle Sezioni Riunite in sede di questione di massima, ha adottato il provvedimento in adesione alle richieste della parte ricorrente.

Domanda di riscatto e decorrenza del diritto

Sentenza n. 256 del 6 settembre 2022

La decisione ha affermato che in tema di domanda di riscatto, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 165/1997 il diritto ad ottenere la maggiorazione del periodo di servizio (supervalutazione del servizio) sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, rappresentato dall'effettivo svolgimento del servizio utile a tal fine, mentre la successiva proposizione della domanda di riscatto ed il pagamento del relativo onere rappresentano solo le modalità operative per esercitare un diritto già presente nella sfera giuridica del destinatario.

Indennità speciale annua ai sensi dell'art. 111 d.p.r. n. 1092/1973 - Presupposti

Sentenza n. 254 del 6 settembre 2022

La decisione ha riconosciuto al ricorrente, già titolare del trattamento pensionistico privilegiato (di V ctg.) e titolare, per un quadriennio, anche dell'assegno di incollocabilità, l'erogazione dell'indennità speciale annua ai sensi dell'art. 111 del d.p.r. n. 1092/1973, assimilando nella specie la situazione agli invalidi titolari della pensione di privilegio di prima categoria.

CONTI GIUDIZIALI

I conti giudiziali che consistono nell'adempimento di un'obbligazione di resa del conto prevista dalla legge in relazione alla gestione delle risorse pubbliche, ed hanno ad oggetto il dovere del giudice di emanare una decisione di accertamento che rende definitiva i saldi del conto. Nell'anno 2022 sono state pubblicate **n. 128 sentenze** che hanno dichiarato la improcedibilità del giudizio.

In totale sono stati definiti in giudizio n. 1335 conti e approvati con decreto n. 247 conti.

Sono stati dichiarati estinti n. 6791 conti (di cui: n. 6342 relativi ad Enti locali, n. 414 relativi all'Erario e n. 35 relativi alle ASL).

Agente contabile tenuto alla resa del conto delle azioni e partecipazioni dell'ente - Mero Custode - Improcedibilità

Sentenze n. 420 del 29 dicembre 2022 e n. 349 del 25 ottobre 2022

Il Collegio ha affrontato il problema dell'eventuale improcedibilità del giudizio, rappresentando che, nell'individuare il soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell'ente, ovverosia se l'obbligo debba gravare in capo al mero custode - detentore delle azioni, o a colui che materialmente esercita i diritti di azionista nelle società partecipate, è quest'ultimo tenuto alla resa del conto. Il problema si pone in termini analoghi nel caso in cui i titoli siano dematerializzati, in quanto occorre documentare non tanto il maneggio fisico delle azioni, quanto le modalità di esercizio della gestione e l'effettiva applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle partecipazioni pubbliche. Si è ritenuto che la pronuncia di improcedibilità non contrasti con il principio di necessità del giudizio di conto, in quanto anche le pronunce in rito sono idonee a definire un grado di giudizio, qualora non si possa addivenire all'adozione di una pronuncia sul merito. In linea generale, per "necessarietà" del giudizio di conto si intende l'indispensabilità, per ogni agente contabile che abbia avuto maneggio di denaro e valori di proprietà di un ente, di rendere il conto giudiziale. Inoltre, la necessità implica che sul conto intervenga una pronuncia giudiziale, giacché è già con il deposito del conto che l'agente contabile si costituisce in giudizio (art 140, c. 3, c.g.c.), tant'è che non sono applicabili nei suoi confronti le norme sulla contumacia.

Una volta (necessariamente) avviato, il giudizio di conto può essere però definito con la pronuncia più conforme alla concreta situazione processuale, che potrà anche essere di rito nell'ipotesi in cui non sia possibile addivenire all'esame del merito.

In particolare, nel caso in cui la Sezione ritenga di identificare l'agente contabile in un soggetto diverso da quello che ha presentato il conto, il giudizio non potrà proseguire nei confronti del terzo, ma si dovrà addivenire ad una pronuncia di improcedibilità. Successivamente, il soggetto identificato come agente contabile dovrà presentare un nuovo conto giudiziale, dando luogo all'apertura di un nuovo giudizio di conto.

In altri termini, il giudizio viene introdotto con il deposito di uno specifico conto giudiziale ed è su questo che va a gravare la pronuncia di improcedibilità, giacché è stato presentato da un soggetto privo della qualità di agente contabile. Il successivo deposito di un nuovo conto, da parte dell'agente contabile designato nella sentenza, darà luogo ad un altro giudizio di conto.

Il nuovo conto è diverso sicuramente sotto il profilo soggettivo, trattandosi di un atto sottoscritto da un altro soggetto; inoltre, in ipotesi, potrebbe anche essere differente sul piano oggettivo, non essendo assolutamente assodato che il "nuovo" agente contabile si limiti ad avallare il documento predisposto da altri ed essendo anzi verosimile che, in molti casi, egli sia in possesso di elementi conoscitivi e documentali tali da dover procedere alla redazione di un nuovo, diverso ed autonomo conto giudiziale.

Una diversa interpretazione, ha osservato il Collegio, contrasterebbe da un lato con l'impossibilità di procedere alla chiamata del terzo *iussu iudicis* e, dall'altro, con la necessità che ogni conto giudiziale dia luogo ad un autonomo giudizio.

Ne consegue che nell'ipotesi di conto presentato da soggetto non tenuto alla resa del conto dev'essere adottata una pronuncia di improcedibilità e che, qualora il conto giudiziale non venga effettivamente presentato dal soggetto obbligato, come individuato nella sentenza, la Procura erariale possa attivare il giudizio per resa di conto.

Conti giudiziali degli agenti di riscossione- Pendenza dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità- Improcedibilità

Sentenza n. 230 dell'11 agosto 2022

La decisione ha stabilito che i *conti giudiziali degli agenti di riscossione rispetto ai quali risultano pendenti i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità* (viste le proroghe dei termini disposte dall'art. 1, c. 684, l. n. 190/2014, siccome modificato, in seguito, dall' art. 3, c. 20, del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018) *sono improcedibili*, non essendosi in presenza di rapporti esauriti, e più precisamente per i quali non è stata dimostrata la inesigibilità.

I GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE

Questioni processuali

Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale- Ammissibilità

Sentenza n. 16 del 1° febbraio 2022 e sentenza n.127 del 17 maggio 2022

Vista la sentenza di assoluzione di alcuni convenuti e la dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo concesso *ante causam*, di cui non era stata disposta la cancellazione nella medesima sentenza di assoluzione, la Procura ha avviato il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale, ed il Collegio ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso e disposto la cancellazione del provvedimento cautelare (sequestro) con onere delle spese poste a carico del soggetto originariamente qualificabile come creditore della pretesa risarcitoria (nella specie il comune).

TABELLE

Tabella sinottica

DATI STATISTICI 01.01.2022 - 31.12.2022

Magistrati in servizio		ANNO 2022 5	ANNO 2021 4 ⁽¹⁾	ANNO 2020 5	ANNO 2019 5	ANNO 2018 4
ATTIVITA' CONTENZIOSA						
UDIENZE E CAMERE DI CONSIGLIO						
materia pensionistica		48	31	31+1	43+2	23
materia responsabilità		22+23+9 ⁽²⁾	23+31+3 ⁽²⁾	17+12	26+18	22
Totale		93+9⁽²⁾	85+3⁽²⁾	48+13	69+20	45
SENTENZE						
In materia di pensioni	Civili-Militari	220	274	210+1 ⁽⁴⁾	331+1 ⁽⁴⁾	147
	Guerra	6	4	8	13	16
	Totale pensioni	226	278	218+1⁽⁴⁾	344+1⁽⁴⁾	163
materia responsabilità		81+2 ⁽³⁾	150+1 ⁽³⁾	100	107+1 ⁽³⁾	98+2 ⁽³⁾
materia giudizi di conto		128	63	8+1 ⁽⁴⁾	60+2 ⁽⁴⁾	18+1 ⁽⁴⁾
Totale contabilità		211+2⁽³⁾	212+1⁽⁴⁾	108+1⁽⁴⁾	167+3⁽⁴⁾	116+3⁽⁴⁾
AMMONTARE CONDANNE						
materia responsabilità		5.992.800,53	13.450.319,12	8.070.661,66	9.808.786,55	14.243.668,30
materia giudizi di conto		0,00	0,00	106.084,24	725.659,53	41.836,23
ORDINANZE						
materia pensioni	Civili-Militari	36	12	102	40	50
	Guerra	2	2	3	8	13
	Totale	38	17	105	48	63
materia resp.tà	di condanna	6	5	0	3	8
	istruttorie	26	11	11	14	8
	sequestri	4	2	2	2	2
	Totale	36	18	13	19	18
materia giudizi di conto	decisioni interlocutorie	1	0	0	10	7
	condanna	0	0	0	0	2
	Totale	1	0	0	10	9
Totale contabilità		46	18	13	29	27
DECRETI						
materia pensioni		2	1	2	2	1
materia responsabilità		13	22+1 ⁽³⁾	18	17	5
materia giudizi di conto e resa di conto		947+7 ⁽⁵⁾	944	1696	513	790
Totale		969	968	1716	532	796

- (1) di cui un magistrato trasferito ad altra sede dal 1/11/2021
(2) Udienza monocratica di comparizione
(3) Sentenze/ordinanze
(4) Istanza di parte
(5) Resa di conto


GIUDIZI DI RESPONSABILITA' E DI CONTO - ANNO 2022

Giudizi	Pendenti al 1/1/2022	Pervenuti	Totale carico	Definiti	Sentenze condanna	Sentenze assoluzione	Altro (sentenze di improcedibilità, inammissibilità, ordinanze di condanna, decreti di chiusura conti, altre tipologie)	Pendenti al 31/12/2022
Responsabilità	158	99	257	111	58	10	13	146
Conto	68	177	245	128	0	0	128	117
Istanza di parte	2	4	6	4	0	0	4	2
Resa di conto	13	6	19	7	0	0	7	12
TOTALE	241	286	527	250	58	10	152	277

AMMONTARE CONDANNE 2022	
Responsabilità amministrativa	€ 5.996.089,04
Responsabilità contabile	€ 0,00
TOTALE	€ 5.996.089,00



Tipologia giudizi anno 2022



CONTI GIUDIZIALI - ANNO 2022

Tabella B

CONTI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	TOTALE CARICO	DEFERITI A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	RELAZIONI DEL MAGISTRATO	SENT. ORD.	DECRETI PRES. APPR. EST. CONTI	DEFINITI CON SENTENZA (n. conti)	ALTRA MODALITA' PROC. MONITORI (n. conti)	APPROVATI CON DECRETO (n. conti)	DICHIARATI ESTINTI (n. conti)	TOTALE DEFINITI	RIMANENZA DA DEFINIRE
ERARIALI	2395	244	2639				258	0	0	0	414	414	2225
ENTI LOCALI	33531	12730	46261	177	433	128	680	1335	0	247	6342	7924	38337
A.S.L.	1167	377	1544				9	0	0	0	35	35	1509
TOTALE	37093	13351	50444	177	433		947	1335	0	247	6791	8373	42071

Importi recuperati


€ 0,00

GIUDIZI PER RESA DI CONTO ANNO 2022

GIUDIZI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	DEFINITI	CONTIRESI
RESA DI CONTO	13	6	7	17


NUOVI INTRODOTTI: 13351

ENTI LOCALI;
12730; 95%




TOTALE DEFINITI: 8373




DICHIARATI ESTINTI; 6791; 81%



Pendenze iniziali e finali



	Pendenti iniziali	Introdotti	Totale carico	Accogl.+Parz. Accogl.	Rigetto	Totale sentenze	Definiti con altro	Totale definiti	Pendenti finali
Militari	197	36	233	11	164	175	3	178	55
Civili	61	22	83	14	31	45	5	50	33
Guerra	27	1	28	3	3	6	17	23	5
Totale	285	59	344	28	198	226	25	251	93



CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

